

FONDAZIONE
EDMUND MACH



PIANO DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
L. 190/2012
L.P. N. 4/2014 E D.LGS. 33/2013

Adottato con deliberazione del CdA n. 1 del
26/5/2015, con efficacia dal 1/7/2015.

Primo aggiornamento - riguardante le novità
legislative sui reati societari (parte speciale 6)
e sui reati ambientali (parte speciale 8) -
adottato con deliberazione del CdA n. 11 del
23/6/2015

Secondo aggiornamento - Piano di
Prevenzione della Corruzione - adottato con
deliberazione del CdA n. 1 del 29/01/2016

Terzo aggiornamento - Piano di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza - adottato
con deliberazione del CdA n. 9 del 26/01/2017.

FONDAZIONE EDMUND MACH

- FEM -

**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2017**

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE.....	4
2. AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL PPCT	5
3. LE FATTISPECIE DI REATO INTRODOLTE DALLA L. 190/2012 E LA NOZIONE “AMPIA” DI CORRUZIONE	7
4. ANALISI AMBIENTALE.....	8
4.1 Presidenza	8
4.2 Direzione Generale	9
4.2.1 Ripartizione Organizzazione e Risorse umane	9
4.2.2 Ripartizione Contabilità, Finanza e Controllo	9
4.2.3 Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari generali	10
4.2.4 Ripartizione Sistemi Informativi e Comunicazione.....	11
4.2.5 Ripartizione Azienda Agricola.....	11
4.3 Centro Istruzione e Formazione.....	12
4.4 Centro Ricerca e Innovazione (CRI).....	12
4.5 Centro Trasferimento Tecnologico (CTT).....	12
5. PROCESSI SENSIBILI NELL’AMBITO DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, AI FINI DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE.....	13
5.1 FEM quale soggetto che riceve risorse pubbliche	13
5.2 FEM quale soggetto che cede risorse pubbliche a terzi soggetti pubblici o privati.....	13
5.3 FEM quale soggetto che assume personale docente	14
5.4 FEM quale soggetto che rilascia certificati/diplomi	14
5.5 FEM quale soggetto che si rapporta con pubbliche amministrazioni o istituzioni al fine di ottenere permessi o atti autorizzativi	14
5.6 FEM quale soggetto che si rapporta con pubblici ufficiali in occasione di visite ispettive	14
5.7 FEM – Centro Istruzione e Formazione.....	15
6. LOGICHE COMPORTAMENTALI DI ORDINE GENERALE	15
6.1 Il sistema di deleghe e procure.....	16
6.2 Principi generali di comportamento	16
7. PROCEDURE SPECIFICHE	18
7.1 FEM quale soggetto che riceve risorse pubbliche	18
7.2 FEM quale soggetto che cede risorse pubbliche a terzi soggetti pubblici o privati.....	20
7.3 FEM quale soggetto che assume personale docente	25
7.4 FEM quale soggetto che rilascia certificati/diplomi	25
7.5 FEM quale soggetto che si rapporta con pubbliche amministrazioni o istituzioni al fine di ottenere permessi o atti autorizzativi	26
7.6 FEM quale soggetto che si rapporta con pubblici ufficiali in occasione di visite ispettive	26
7.7 FEM – Centro Istruzione e Formazione.....	26
7.8 Inconferibilità ed incompatibilità d’incarichi	27
7.9 Altre Misure	27
8. FLUSSI INFORMATIVI - RPCT E ODV	27
8.1 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni	29
9. FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE	30
10. MISURE IN MATERIA DI TRASPARENZA	30
10.1 Inquadramento normativo – intervento statale e provinciale.....	30
10.2 Obiettivi strategici in materia di trasparenza	34
10.3 Coordinamento con gli obiettivi e gli strumenti di programmazione della FEM.....	34

10.4	Strutturazione della sezione “Amministrazione trasparente” e referenti per la trasparenza	35
10.5	Formazione dei referenti per la trasparenza.....	35
10.6	Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione delle misure adottate in materia di trasparenza	36
10.7	Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività delle pubblicazioni	36
10.8	Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell’attività di controllo dell’adempimento da parte del RPCT e sanzioni.....	36
10.9	Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico	37
10.10	Limiti e Privacy.....	37

1. INTRODUZIONE

Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la L. n. 190/2012, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”.

Con questa legge il nostro Legislatore ha inteso introdurre nell’ordinamento giuridico italiano un sistema organico di prevenzione e repressione della corruzione (anche a seguito delle spinte a livello sovranazionale), attraverso la riformulazione di alcune fattispecie penali già esistenti ed un innalzamento delle pene edittali, nonché la previsione di regole comportamentali per i dipendenti pubblici e criteri di trasparenza dell’azione amministrativa.

Da una parte la L. 190/2012 impone a tutti gli enti destinatari del d.lgs. 231/2001 di modificare il proprio MOG, implementandolo con l’analisi del rischio e l’eventuale elaborazione delle procedure preventive, relativamente alle nuove fattispecie delittuose introdotte/modificate. Dall’altra parte la suddetta legge ha chiesto a tutte le pubbliche amministrazioni di dotarsi di un piano triennale di prevenzione della corruzione.

L’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per prevenire fenomeni corruttivi *ex* L. n. 190/2012 e di dotarsi di un Piano di Prevenzione della Corruzione, è stato successivamente esteso anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA, predisposto dal Dipartimento Funzione Pubblica – D.F.P. – ed approvato dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche – Ci.V.I.T – oggi Autorità Nazionale Anti Corruzione per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche – A.N.A.C.), adottato in attuazione della L. n. 190/2012, «*i contenuti del presente PNA sono inoltre rivolti agli enti pubblici economici [...], agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente richiamati come destinatari*» (p. 12 PNA).

Di conseguenza tali enti, «*al fine di dare attuazione alle norme contenute nella L. n. 190/2012 [...] sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dal D.lgs. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall’ente (società strumentali/società di interesse generale)*» (p. 33 PNA).

Nella redazione della prima versione del Piano di Prevenzione della Corruzione (d’ora innanzi PPC), adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 1 di data 26 maggio 2015 (con efficacia a decorrere dall’1 luglio 2015), la Fondazione Edmund Mach (d’ora innanzi FEM) ha quindi tenuto in considerazione sia quanto stabilito dal PNA che quanto previsto dallo schema di delibera consiliare ANAC “*Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*” (delibera all’epoca in fase di adozione).

Quanto alle misure volte a garantire l’attuazione della L.P. 4/2014 e del d.lgs. 33/2013, in materia di trasparenza, il medesimo PPC faceva espresso rinvio, quale sua parte integrante e sostanziale, al Piano per la definizione dei tempi e delle modalità di attuazione della L.P. 30.5.2014 n. 4 adottato dalla FEM con delibera del Consiglio di amministrazione di data 18 dicembre 2014. Tale Piano, in occasione dell’aggiornamento 2016 del presente Piano (delibera del Consiglio di amministrazione n. 1 di data 29 gennaio 2016) e in adesione delle indicazioni date dall’ANAC (poi sostanzialmente recepite anche a livello normativo con le modifiche introdotte al d.lgs. 33/2013 e alla L.P. 4/2014), è stato accorpato a quest’ultimo. Tale impostazione è stata poi

¹ Lo stesso PNA precisa che «*Per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi*». La stessa impostazione è stata mantenuta nei successivi aggiornamenti del PNA e nelle Linee Guida ANAC (v. Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 – *Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*, Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 – *Aggiornamento 2015 al PNA*, e delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 - *Determinazione di approvazione definitiva del PNA 2016*).

confermata e valorizzata nell'aggiornamento 2017 al presente Piano, ora Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (d'ora innanzi PPCT). Le misure in materia di trasparenza sono quindi strettamente collegate, sotto l'indirizzo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (d'ora innanzi RPCT), con le misure e gli interventi definiti dalla FEM per la prevenzione della corruzione.

L'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per prevenire fenomeni corruttivi ex L. n. 190/2012 e di dotarsi di un PPCT, è stato definitivamente chiarito e precisato nei suoi contenuti per gli enti di diritto privato in controllo pubblico con la determinazione n. 8 adottata dall'ANAC in data 17 giugno 2015.

Con tale ultima determinazione l'ANAC ha precisato che gli enti di diritto privato in controllo pubblico, qualora dotati di modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/2001, debbano necessariamente rafforzare i presidi anticorruzione già adottati ai sensi del d.lgs. 231/2001 stesso. Ciò ha aperto il problema di definire esattamente come intervenire sul Modello *ex* d.lgs. 231/2001. Infatti mentre quest'ultimo è finalizzato alla prevenzione di reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, per scongiurare l'addebito di responsabilità in capo all'ente stesso, il PPCT ha per obiettivo la prevenzione dell'intera gamma di reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché delle più generali situazioni di "cattiva amministrazione", indipendentemente dal profilo connesso all'interesse o al vantaggio che l'ente ne potrebbe trarre. Ciò rende evidente che l'ambito di applicazione della L. 190/2012 e quello del d.lgs. 231/2001 non coincidono e, nonostante una loro analogia di fondo e parziale sovrapposizione, sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi. Basti pensare, ad esempio, che in relazione ai fatti di corruzione il d.lgs. 231/2001 fa riferimento alle fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati, fattispecie dalle quali l'ente deve trarre un vantaggio perché possa risponderne. La L. 190/2012, come più volte evidenziato dall'ANAC, fa invece riferimento ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la pubblica amministrazione, ma anche tutte le situazioni di "cattiva amministrazione" in cui interessi privati condizionano impropriamente l'azione degli enti e ciò a prescindere che tale condizionamento abbia o meno avuto successo e che l'ente stesso ve ne abbia o meno tratto vantaggio. Una delle conseguenze di tale differenza fra i due sistemi normativi riguarda la responsabilità del RPCT: essa si concretizza al manifestarsi delle generali situazioni di "cattiva amministrazione" nel senso sopra richiamato anche se esse determinano un danno all'ente (fatta salva la prova di aver predisposto un PPCT adeguato a prevenire i rischi e di aver efficacemente vigilato sull'attuazione dello stesso).

In una logica di coordinamento delle misure previste dai due sistemi normativi (d.lgs. 231/2001 e L. 190/2012) oltreché di semplificazione degli adempimenti, con la citata determinazione n. 8 di data 17 giugno 2016 l'ANAC ha ritenuto che gli enti che hanno adottato un modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/2001 lo devono integrare con le misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della L. 190/2012. Le misure di cui alla L. 190/2012 devono quindi fare riferimento a tutte le attività svolte dall'ente ed è necessario che siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del PPCT anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC. Dette misure, all'interno del Modello *ex* d.lgs. 231/2001, devono essere chiaramente identificabili tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti.

Già nella prima versione del PPCT (all'epoca PPC) la FEM aveva integrato il Modello *ex* d.lgs. 231/2001 con una specifica sezione denominata "Piano di Prevenzione della Corruzione" e dedicata alle misure volte a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della L. 190/2012. Di conseguenza il presente PPCT, pur con le proprie specificità, deve essere letto in combinazione il Modello *ex* d.lgs. 231/2001 (ed in particolare la parte speciale relativa ai "Reati contro la Pubblica Amministrazione") e con tutti gli atti di regolazione interna che formano parte integrante dello stesso.

2. AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL PPCT

Il PPCT è stato adottato dalla FEM con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 1 di data 26 maggio 2015 (con efficacia a decorrere dall'1 luglio 2015).

Ai sensi dell'art. 1, comma 8 della L. 190/2012 il PPCT è sottoposto quantomeno ad un aggiornamento annuale (adozione entro il 31 gennaio di ogni anno) promosso dal RPCT. La sua adozione compete poi all'organo di indirizzo politico che per la FEM è rappresentato da Consiglio di amministrazione.

L'aggiornamento annuale del PPCT deve tener conto, tra l'altro, delle indicazioni a sua volta previste nell'aggiornamento annuale del PNA.

Di seguito si riporta la sintesi degli aggiornamenti al presente PPCT effettuati dalla FEM successivamente alla sua adozione.

Aggiornamento 2016

Con determinazione n. 12 di data 28 ottobre 2015 l'ANAC ha adottato l'aggiornamento 2015 al PNA. Tale aggiornamento fornisce indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del PNA (approvato con delibera dell'ANAC n. 72 di data 11 settembre 2013).

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione della FEM n. 1 di data 29 gennaio 2016, su proposta del RPCT, i cui contenuti erano stati illustrati al Consiglio di amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2015, è stato adottato l'aggiornamento 2016 del presente PPCT.

Con l'aggiornamento 2016 si è voluto recepire le indicazioni date dall'ANAC nell'aggiornamento al 2015 al PNA nonché, in conformità ai recenti interventi normativi in materia, introdurre delle concrete misure in grado di incidere effettivamente sui fenomeni corruttivi. Sotto questo profilo l'intento è stato quello di spostare l'attenzione più sugli aspetti sostanziali che formali nella consapevolezza che l'adozione di un PPCT "astratto" (ricognitivo di misure in materia di anticorruzione o comunque al cui interno non sono previste misure concrete e specifiche in materia di anticorruzione soprattutto nei settori maggiormente sottoposti a rischio) non ha alcun senso di esistere e per stessa definizione dell'ANAC equivale ad una sua non adozione. Le correzioni apportate alla precedente versione del PPCT hanno avuto lo scopo di migliorare l'efficacia complessiva dello stesso, in parte attraverso la modifica di alcune misure ivi previste, ed in parte attraverso l'introduzione di nuove (soprattutto nei settori più esposti) il più possibile tradotte in azioni concrete e verificabili nella loro effettiva realizzazione.

L'aggiornamento 2016 tiene inoltre in considerazione della riorganizzazione della struttura organizzativa centrale afferente alla direzione generale (soppressione delle strutture dirigenziali del Servizio Amministrativo e del Servizio Informatizzazione, Organizzazione e Comunicazione con la costituzione di 5 ripartizioni – strutture di II livello) che comporta necessariamente un aggiornamento della mappatura dei processi e valutazione del rischio con conseguente sua trattazione (adozione di misure generali e specifiche).

Considerato il ridotto lasso temporale intercorso fra l'entrata in vigore del PPCT e il suo primo aggiornamento, si è deciso di dedicare l'aggiornamento 2016 alla specifica area di rischio relativa ai contratti pubblici. Su tale area di rischio, infatti, si è concentrato anche l'aggiornamento al 2015 del PNA. Per le altre aree di rischio, comunque già trattate nella precedente versione del PPCT, si è provveduto all'aggiornamento conseguente alla riorganizzazione della struttura organizzativa centrale afferente alla direzione generale e si prevede un percorso di loro complessiva revisione nel senso sopra esposto (migliorare l'efficacia complessiva delle misure adottate) con il coinvolgimento degli attori interni ed esterni interessati.

L'aggiornamento 2016 ha infine recepito le indicazioni date dall'ANAC in materia di trasparenza con a sua volta un aggiornamento del "Piano della trasparenza" della FEM (all'epoca "Piano per la definizione dei tempi e delle modalità di attuazione della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4" - adottato dal Consiglio di amministrazione della FEM nella seduta del 18 dicembre 2014) e il suo accorpamento nel presente PPCT (nella convinzione che la trasparenza rappresenta effettivamente uno degli assi portanti della politica di prevenzione della corruzione). Oltre a questa modifica l'aggiornamento apportato in materia di trasparenza ha essenzialmente riguardato i seguenti aspetti:

1. in seguito all'esperienza maturata durante il 2015 è stata condotta una verifica sulla corretta individuazione delle strutture responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati in considerazione anche dell'intervenuta riorganizzazione della struttura organizzativa centrale afferente alla direzione generale (soppressione delle strutture dirigenziali del Servizio Amministrativo e del Servizio Informatizzazione, Organizzazione e Comunicazione con la costituzione di 5 ripartizioni – strutture di II livello). Tale verifica ha portato ad alcune correzioni con lo scopo di individuare quali responsabili i soggetti che effettivamente gestiscono direttamente i dati e le informazioni da pubblicare;
2. è stata aggiornata la calendarizzazione della completa attuazione delle misure previste in materia di trasparenza e l'adozione/mantenimento di eventuali misure "temporanee";
3. è stata programmata l'adozione di un nuovo piano di formazione dei referenti per la trasparenza (formazione non completata);
4. sono stati estesi gli obblighi di pubblicità in coerenza con quanto previsto in tema di misure di prevenzione della corruzione;

5. sono stati estesi gli obblighi di pubblicità relativi ai provvedimenti degli organi indirizzo-politico e ai provvedimenti dei dirigenti attraverso la previsione di una loro integrale pubblicazione.

Aggiornamento 2017

Con delibera n. 831 di data 3 agosto 2016 l'ANAC ha adottato l'aggiornamento 2016 al PNA. Tale aggiornamento fornisce indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del PNA.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione della FEM n. 9 di data 26 gennaio 2017, su proposta del RPCT è stato adottato l'aggiornamento 2017 del presente PPCT.

L'aggiornamento 2017 ha riguardato essenzialmente i seguenti aspetti:

1. l'aggiornamento sulla base delle indicazioni fornite dall'ANAC con la Determinazione *Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33* (Delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016);
2. l'affinamento delle misure di prevenzione della corruzione nell'area di rischio relativa ai contratti pubblici dopo un anno di loro parziale applicazione (alcune delle misure previste sono divenute obbligo di legge e quindi sono applicate indipendentemente da una loro previsione nel Piano, altre hanno necessitato alcuni interventi di adeguamento alle necessità operative);
3. l'introduzione di una misura di prevenzione della corruzione nell'area di rischio relativa al personale con riferimento alla gestione delle comunicazioni di svolgimento di attività e assunzione di incarichi esterni da parte di dipendenti della FEM potenzialmente in conflitto di interesse con la FEM;
4. l'aggiornamento alle intervenute modifiche della legislazione statale (modifica del d.lgs. 33/2013) e provinciale (modifica della L.P. 4/2014) della sezione dedicata alle misure in materia di trasparenza;
5. aggiornamento dei richiami normativi (ove mutati).

Come per l'aggiornamento 2016 l'intento è stato quello di spostare l'attenzione più sugli aspetti sostanziali che formali. Le correzioni apportate alla precedente versione del PPCT hanno avuto lo scopo di migliorare l'efficacia complessiva dello stesso, in parte attraverso la modifica di alcune misure ivi previste, ed in parte attraverso l'introduzione di nuove (area di rischio relativa al personale) il più possibile tradotte in azioni concrete e verificabili nella loro effettiva realizzazione.

Permane la volontà di avviare un percorso di complessiva revisione del PPCT nel senso sopra esposto (migliorare l'efficacia complessiva delle misure adottate) con il coinvolgimento degli attori interni ed esterni interessati.

L'aggiornamento apportato in materia di trasparenza ha essenzialmente riguardato i seguenti aspetti:

1. un complessivo aggiornamento normativo necessario alla luce delle modifiche introdotte al d.lgs. 33/2013 dal d.lgs. 97/2016, recepite a livello provinciale con la L.P. 19/2016 (che in via principale ha modificato la L.P. 4/2014). In attesa dell'emanazione delle nuove direttive da parte della Giunta provinciale, soprattutto per quanto riguarda il nuovo ambito di applicazione del d.lgs. 33/2013 (abrogazione dell'art. 11 e introduzione del nuovo art. 2-bis d.lgs. 33/2013), il PPCT risulta quindi essere già aggiornato al mutato quadro normativo. Resta inteso che la FEM è tenuta ad assicurare il rispetto degli obblighi previsti dalla L.P. 4/2016 (così come modificata) entro sei mesi dall'entrata in vigore della L.P. n. 19 del 29 dicembre 2016 e che in funzione di eventuali ulteriori interventi del legislatore provinciale, del legislatore statale, di interventi interpretativi/linee guida dell'ANAC e delle direttive impartite dalla Giunta provinciale, il presente PPCT potrà essere oggetto di ulteriori interventi di aggiornamento;
2. in seguito all'esperienza maturata negli anni precedenti sono state effettuate delle ulteriori correzioni sull'individuazione delle strutture responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati sempre con lo scopo di individuare quali responsabili i soggetti che effettivamente gestiscono direttamente i dati e le informazioni da pubblicare;
3. è stata aggiornata la calendarizzazione della completa attuazione delle misure in materia di trasparenza e l'adozione/mantenimento di eventuali misure "temporanee";
4. è stata programmata l'adozione di un nuovo piano di formazione dei referenti per la trasparenza (intervenute modifiche normative).

3. LE FATTISPECIE DI REATO INTRODOTTE DALLA L. 190/2012 E LA NOZIONE "AMPIA" DI CORRUZIONE

Ai sensi della normativa in materia di anticorruzione (L. 190/2012, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, Piano Nazionale Anticorruzione adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione

Pubblica) il concetto di corruzione ha un'accezione particolarmente ampia. *“Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”* (p. 13 PNA 2013).

Il presente PPCT dovrà quindi prevenire l'intera gamma di reati contro la Pubblica Amministrazione presi in considerazione dalla L. 190/2012 (e quindi non solo i reati presupposto di cui al d.lgs. 231/2001) ed ogni condotta corruttiva “in senso lato”, come sopra specificato.

Si descrivono di seguito le fattispecie incriminatrici considerate dalla L. 190/2012 in aggiunta a quelle richiamate dal d.lgs. 231/2001:

- *Peculato (art. 314 cp).*

La norma sanziona il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

È comunque previsto un trattamento sanzionatorio più favorevole quando il colpevole abbia agito al solo scopo di fare un uso momentaneo della cosa e questa, dopo tale uso momentaneo, sia stata immediatamente restituita.

- *Abuso d'ufficio (art. 323 cp).*

Tale disposizione si applica, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, al Pubblico Ufficiale e all'Incaricato di Pubblico Servizio che, nello svolgimento delle proprie funzioni o del proprio servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurino a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechino ad altri un danno ingiusto. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno abbiano un carattere di rilevante gravità.

- *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cp).*

Il reato, di nuova introduzione, sanziona chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e 319 ter cp (Corruzione in atti giudiziari), *«sfruttando relazioni esistenti con un Pubblico Ufficiale o con un Incaricato di un Pubblico Servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio»*.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di un Pubblico Servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

4. ANALISI AMBIENTALE

Di seguito sono individuati i processi sensibili per ogni singola area in relazione alla normativa anticorruzione ex L. 190/2012.

4.1 Presidenza

– **In relazione al disposto del punto 3.1.1 del Piano Nazionale Anticorruzione – estensione dell'ambito di applicazione del modello organizzativo adottato ai sensi del d.lgs 231/2001 a tutti i reati considerati nella L. 190 del 2012** – in ragione del contatto con la Pubblica Amministrazione, oltre ai reati di cui al d.lgs. 231/2001, sussiste un rischio di commissione del reato di traffico di influenze illecite (art. 346 bis cp). Inoltre, in ragione del fatto che gli afferenti alla Presidenza possono assumere qualifica pubblicistica, sussiste altresì il rischio di commissione dei reati di peculato (art. 314 cp) e abuso d'ufficio (art. 323 cp).

– **In relazione al disposto della L. 190/2012 e del punto 2.1 del Piano Nazionale Anticorruzione – inquinamento dell’azione amministrativa per fini privati** – l’attività della Presidenza si colloca, inoltre, in un’“area di rischio corruttivo” per come inteso dalla L. 190/2012 e dal PNA Secondo quest’ultimo (punto 2.1) *“Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”*.

4.2 Direzione Generale

– **In relazione al disposto del punto 3.1.1 del Piano Nazionale Anticorruzione – estensione dell’ambito di applicazione del modello organizzativo adottato ai sensi del d.lgs 231/2001 a tutti i reati considerati nella L. 190 del 2012** – in ragione del contatto con la Pubblica Amministrazione, oltre ai reati di cui al d.lgs. 231/2001, sussiste un rischio di commissione del reato di traffico di influenze illecite (art. 346 bis cp). Inoltre, in ragione del fatto che gli afferenti alla Direzione Generale possono assumere qualifica pubblicistica, sussiste altresì il rischio di commissione dei reati di peculato (art. 314 cp) e abuso d’ufficio (art. 323 cp).

– **In relazione al disposto della L. 190/2012 e del punto 2.1 del Piano Nazionale Anticorruzione – inquinamento dell’azione amministrativa per fini privati** – l’attività svolta dalla Direzione Generale (cui afferiscono con dipendenza diretta le strutture Ripartizione Organizzazione e Risorse Umane, Ripartizione Contabilità, Finanza e Controllo, Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari Generali, Ripartizione Sistemi Informativi e Comunicazione, Ripartizione Azienda Agricola nonché l’incarico speciale di “Qualità dei laboratori) si colloca in un’“area di rischio corruttivo” per come inteso dalla L. n. 190/2012 (v. art. 1, comma 16, lettere b) e d) della L. 190/2012) e dal PNA. L’Allegato 2 del PNA menziona, infatti, l’“area acquisizione e progressione del personale” e l’“affidamento di lavori, servizi e forniture” tra le “Aree di rischio comuni ed obbligatorie”.

4.2.1 Ripartizione Organizzazione e Risorse umane

– **In relazione al disposto del punto 3.1.1 del Piano Nazionale Anticorruzione – estensione dell’ambito di applicazione del modello organizzativo adottato ai sensi del d.lgs 231/2001 a tutti i reati considerati nella L. 190 del 2012** – in ragione del contatto con la Pubblica Amministrazione, oltre ai reati di cui al d.lgs. 231/2001, sussiste un rischio di commissione del reato di traffico di influenze illecite (art. 346 bis cp). Inoltre, in ragione del fatto che gli afferenti alla Ripartizione possono assumere qualifica pubblicistica, sussiste altresì il rischio di commissione dei reati di peculato (art. 314 cp) e abuso d’ufficio (art. 323 cp).

– **In relazione al disposto della L. 190/2012 e del punto 2.1 del Piano Nazionale Anticorruzione – inquinamento dell’azione amministrativa per fini privati** – l’attività svolta dalla Ripartizione Organizzazione e Risorse umane si colloca, inoltre, in un’“area di rischio corruttivo” per come inteso dalla L. 190/2012 (v. art. 1, comma 16, lett. d) della L. 190/2012) e dal PNA. L’Allegato 2 del PNA menziona, infatti, l’“area acquisizione e progressione del personale” tra le “Aree di rischio comuni ed obbligatorie”. In particolar modo i rischi sono legati al reclutamento del personale ricercatore, docente ed amministrativo; alle rispettive progressioni di carriera e/o rinnovi o stabilizzazioni dei rapporti di lavoro; al conferimento di incarichi di collaborazione o alla loro proroga/rinnovo. Sussiste, infine, un’area di rischio relativamente alle attività di cui all’art. 1, comma 16, lett. b) della L. 190/2012 – “scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” – in quanto la Ripartizione può essere coinvolta sia nella fase di individuazione dell’oggetto dell’affidamento che in quella di esecuzione del contratto.

4.2.2 Ripartizione Contabilità, Finanza e Controllo

– **In relazione al disposto del punto 3.1.1 del Piano Nazionale Anticorruzione – estensione dell’ambito di applicazione del modello organizzativo adottato ai sensi del d.lgs 231/2001 a tutti i reati considerati nella L. 190 del 2012** – in ragione del contatto con la Pubblica Amministrazione, oltre ai reati di cui al d.lgs. 231/2001, sussiste un rischio di commissione del reato di traffico di influenze illecite (art. 346 bis cp). Inoltre, in ragione del fatto che gli afferenti alla Ripartizione possono assumere qualifica pubblicistica,

sussiste altresì il rischio di commissione dei reati di peculato (art. 314 cp) e abuso d'ufficio (art. 323 cp).

– **In relazione al disposto della L. 190/2012 e del punto 2.1 del Piano Nazionale Anticorruzione – inquinamento dell'azione amministrativa per fini privati** – l'attività della Ripartizione (cui afferisce l'Ufficio amministrazione) si colloca in un'"area di rischio corruttivo" per come inteso dalla L. 190/2012 e dall'allegato 2 al PNA. Alla Ripartizione, infatti, è affidata la competenza di "*coordinare i processi di pianificazione economico/finanziaria ed elaborare i documenti programmatici (bilancio annuale e pluriennale, piano attuativo annuale e delle attività pluriennale, piano degli investimenti)*", di "*realizzare il controllo di gestione*" nonché di "*controllare e liquidare i rimborsi spesa per trasferta*". Sussiste, infine, un'area di rischio relativamente alle attività di cui all'art. 1, comma 16, lett. b) della L. 190/2012 – "*scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*" – in quanto la Ripartizione può essere coinvolta sia nella fase di individuazione dell'oggetto dell'affidamento che in quella di esecuzione del contratto.

L'Ufficio amministrazione svolge inoltre direttamente attività a rischio per come individuate dall'art. 1, comma 16 della L. 190/2012 e dall'Allegato 2 al PNA, con riferimento specifico alle attività di esecuzione e rendicontazione/pagamento dei contratti d'appalto nonché in generale alle attività di gestione delle risorse finanziarie della FEM. All'ufficio è attribuita la competenza, tra l'altro, di "*gestire i contratti di assicurazione (escluso INAIL e similari)*" di "*assicurare il migliore utilizzo ed il reperimento delle risorse finanziarie, gestendo i rapporti con le istituzioni competenti*", di "*elaborare e conservare i libri contabili e fiscali obbligatori*", di "*assicurare l'applicazione delle politiche di bilancio e la fondatezza dei dati amministrativi gestendo i contatti con auditor, società di revisione, consulenti fiscali e tributari*", di "*predisporre il bilancio d'esercizio e la relativa documentazione amministrativa/finanziaria*", di "*garantire la disponibilità e la correttezza dei dati necessari allo svolgimento delle attività di pianificazione e controllo*", di "*definire le linee guida relative a pagamenti/credito e supervisiona la raccolta delle risorse finanziarie, operando con le opportune istituzioni creditizie*", di "*garantire l'equilibrio finanziario dell'ente e la copertura del fabbisogno periodico di cassa ottimizzando la gestione della liquidità*" nonché di "*richiedere e gestire i contributi e le assegnazioni finanziarie provinciali*".

4.2.3 Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari generali

– **In relazione al disposto del punto 3.1.1 del Piano Nazionale Anticorruzione – estensione dell'ambito di applicazione del modello organizzativo adottato ai sensi del d.lgs 231/2001 a tutti i reati considerati nella L. 190 del 2012** – in ragione del contatto con la Pubblica Amministrazione, oltre ai reati di cui al d.lgs. 231/2001, sussiste un rischio di commissione del reato di traffico di influenze illecite (art. 346 bis cp). Inoltre, in ragione del fatto che gli afferenti alla Ripartizione possono assumere qualifica pubblicistica, sussiste altresì il rischio di commissione dei reati di peculato (art. 314 cp) e abuso d'ufficio (art. 323 cp).

– **In relazione al disposto della L. 190/2012 e del punto 2.1 del Piano Nazionale Anticorruzione – inquinamento dell'azione amministrativa per fini privati** – l'attività svolta dalla Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari generali (cui afferiscono l'Ufficio Pianificazione Immobiliare e Servizi Operativi oltreché l'Ufficio Tecnico e Manutenzione) si colloca inoltre in un'"area di rischio corruttivo" per come inteso dalla L. 190/2012. L'Allegato 2 del PNA menziona, infatti, l'"area affidamento di lavori, servizi e forniture" tra le "Aree di rischio comuni ed obbligatorie". In particolar modo i rischi sono legati alla definizione dell'oggetto dell'affidamento; all'individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (il rischio corruttivo si può concretizzare in accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti – v. Allegato 3 al PNA); all'individuazione dei requisiti di qualificazione delle imprese partecipanti (la previsione di determinati requisiti tecnici o economici per accedere alla gara può essere funzionale a favorire alcune imprese o ad ostacolarne altre – v. Allegato 3 al PNA); alla individuazione dei criteri di aggiudicazione; alla valutazione delle offerte ricevute (va evitato che i criteri di valutazione delle offerte siano "manipolati" o "manipolabili" ai fini di favorire alcune imprese o ostacolarne altre – v. Allegato 3 al PNA); alla verifica di eventuali offerte anomale; alla gestione delle procedure negoziate e alla gestione degli affidamenti diretti (va evitato l'utilizzo di tali procedure al di fuori dei limiti di legge, perché ciò può favorire alcune imprese e danneggiarne altre – v. Allegato 3 al PNA); alla gestione dell'eventuale procedura di revoca del bando (il provvedimento di revoca del bando può rivelarsi "abusivo" quando finalizzato a bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o quando sia funzionale a far ottenere un indennizzo all'aggiudicatario – v. Allegato 3 al PNA); alla redazione del cronoprogramma ed alle verifiche concernenti il rispetto dello stesso; all'autorizzazione di Varianti in corso di esecuzione del contratto (l'ammissione di

varianti in corso di esecuzione del contratto può astrattamente permettere all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o consentirgli *extra* guadagni – v. Allegato 3 al PNA); all'autorizzazione del subappalto (il meccanismo del subappalto può essere utilizzato come modalità per distribuire i vantaggi di un eventuale accordo collusivo tra le imprese partecipanti alla gara – v. Allegato 3 al PNA); all'utilizzo di strumenti di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali (c.d. ADR).

L'Ufficio Tecnico e Manutenzione svolge direttamente attività a rischio per come individuate dall'art. 1, comma 16, lettera b) della L. 190/2012 e dall'Allegato 2 al PNA, con riferimento specifico alle attività di progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo di lavori, servizi e forniture. Sotto questo profilo, in particolare, all'Ufficio è attribuita la competenza di *“mettere a punto la procedura preliminare tecnica per l'appalto delle opere, compreso l'ottenimento dei necessari permessi, nonché gestire i contatti con gli Enti interessati e le imprese per la consegna e le fasi successive dei lavori”* oltreché di *“dirigere i lavori con la tenuta della contabilità e verificare la regolare esecuzione dei lavori”* nonché di *“dirigere i lavori con la tenuta della contabilità e verificare la regolare esecuzione dei lavori”*.

L'Ufficio Pianificazione Immobiliare e Servizi Operativi svolge direttamente alcune delle attività individuate dall'art. 1, comma 16, lettera b) della L. 190/2012 e dall'Allegato 2 al PNA. Sotto questo profilo, in particolare, all'Ufficio è affidata la competenza di *“progettare e realizzare, anche attraverso il supporto di professionisti esterni, nuovi sistemi di produzione energetica”*.

4.2.4 Ripartizione Sistemi Informativi e Comunicazione

– **In relazione al disposto del punto 3.1.1 del Piano Nazionale Anticorruzione – estensione dell'ambito di applicazione del modello organizzativo adottato ai sensi del d.lgs 231/2001 a tutti i reati considerati nella L. 190 del 2012** – in ragione del contatto con la Pubblica Amministrazione, oltre ai reati di cui al d.lgs. 231/2001, sussiste un rischio di commissione del reato di traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* cp). Inoltre, in ragione del fatto che gli afferenti alla Ripartizione possono assumere qualifica pubblicistica, sussiste altresì il rischio di commissione dei reati di peculato (art. 314 cp) e abuso d'ufficio (art. 323 cp).

– **In relazione al disposto della L. 190/2012 e del punto 2.1 del Piano Nazionale Anticorruzione – inquinamento dell'azione amministrativa per fini privati** – l'attività della Ripartizione (cui afferisce l'Ufficio Comunicazione e relazioni esterne) si colloca in un'“area di rischio corruttivo” per come inteso dalla L. 190/2012 e dall'allegato 2 al PNA. Alla Ripartizione e tra l'altro affidata la competenza di *“pianificare e gestire le procedure inerenti la fornitura di beni o servizi ICT in risposta alle esigenze di gestione e sviluppo ed alle necessità espresse dai centri”*. Sussiste quindi un'area di rischio relativamente alle attività di cui all'art. 1, comma 16, lett. b) della L. 190/2012 – *“scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”* – in quanto la Ripartizione può essere coinvolta sia nella fase di individuazione dell'oggetto dell'affidamento che in quella di esecuzione del contratto.

4.2.5 Ripartizione Azienda Agricola

– **In relazione al disposto del punto 3.1.1 del Piano Nazionale Anticorruzione – estensione dell'ambito di applicazione del modello organizzativo adottato ai sensi del d.lgs 231/2001 a tutti i reati considerati nella L. 190 del 2012** – in ragione del contatto con la Pubblica Amministrazione, oltre ai reati di cui al d.lgs. 231/2001, sussiste un rischio di commissione del reato di traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* cp). Inoltre, in ragione del fatto che la Ripartizione Azienda Agricola può assumere qualifica pubblicistica nell'applicazione del d.lgs. 163/2006, sussiste altresì il rischio di commissione dei reati di peculato (art. 314 cp) e abuso d'ufficio (art. 323 cp).

– **In relazione al disposto della L. 190/2012 e del punto 2.1 del Piano Nazionale Anticorruzione – inquinamento dell'azione amministrativa per fini privati** – sussiste un “rischio di corruzione” per come inteso dalla L. 190/2012 e dal PNA in quanto l'Azienda Agricola svolge direttamente attività nelle “aree di rischio obbligatorie” per come individuate dall'art. 1, comma 16, lettera b) della L. 190/2012 e dall'Allegato 2 al PNA (nello specifico, relativamente alle attività di affidamento di lavori, servizi e forniture e assunzione del personale). Alla Ripartizione e tra l'altro affidata la competenza di *“provvedere all'“acquisto e gestione delle strumentazioni e delle materie necessarie nonché vendita dei prodotti agricoli”* oltreché quella di *“stipula contratti di assunzione di operai agricoli stagionali di breve durata (nei limiti di 100 giornate lavorative)”*.

4.3 Centro Istruzione e Formazione

– **In relazione al disposto del punto 3.1.1 del Piano Nazionale Anticorruzione – estensione dell’ambito di applicazione del modello organizzativo adottato ai sensi del d.lgs 231/2001 a tutti i reati considerati nella L. 190 del 2012** – in ragione del contatto con la Pubblica Amministrazione, oltre ai reati di cui al d.lgs. 231/2001, sussiste un rischio di commissione del reato di traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* cp). Inoltre, alla luce delle attività svolte con qualifica pubblicistica, sussiste altresì il rischio di commissione dei reati di peculato (art. 314 cp) e abuso d’ufficio (art. 323 cp).

– **In relazione al disposto della L. 190/2012 e del punto 2.1 del Piano Nazionale Anticorruzione – inquinamento dell’azione amministrativa per fini privati** – sebbene la procedura di assunzione del personale docente avvenga attraverso la Ripartizione Organizzazione e Risorse Umane, l’attività svolta dal Centro Istruzione e Formazione si colloca in un’“area di rischio corruttivo” per come inteso dalla L. 190/2012 (v. art. 1, comma 16, lett. b) c) e d) della L. 190/2012) e dal PNA L’Allegato 2 del PNA menziona, infatti, l’“area acquisizione e progressione del personale” tra le “Aree di rischio comuni ed obbligatorie”. In particolar modo i rischi sono legati al reclutamento del personale ricercatore, docente ed amministrativo; alle rispettive progressioni di carriera e/o rinnovi o stabilizzazioni dei rapporti di lavoro; al conferimento di incarichi di collaborazione o alla loro proroga/rinnovo. A questi si aggiungono anche, in generale, i processi di progettazione e organizzazione del servizio scolastico; autovalutazione dell’istituzione scolastica; valutazione degli studenti; gestione ei locali scolastici di proprietà della pubblica amministrazione². Quanto all’area di rischio di cui all’art. 1, comma 16, lett. c) della L. 190/2012 – “concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati” – sussiste un rischio connesso alle attività volte alla concessione dei benefici di accesso al convitto ed al servizio mensa. Sussiste, infine, un rischio anche con riferimento all’art. 1, comma 16, lett. b) – “scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” – in quanto il Centro può essere direttamente coinvolto sia nella fase di individuazione dell’oggetto dell’affidamento sia in quella di esecuzione del contratto.

4.4 Centro Ricerca e Innovazione (CRI)

– **In relazione al disposto del punto 3.1.1 del Piano Nazionale Anticorruzione – estensione dell’ambito di applicazione del modello organizzativo adottato ai sensi del d.lgs 231/2001 a tutti i reati considerati nella L. 190 del 2012** – in ragione del contatto con la Pubblica Amministrazione, oltre ai reati di cui al d.lgs. 231/2001, sussiste un rischio di commissione del reato di traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* cp). Inoltre, in ragione del fatto che gli afferenti al Centro possono assumere qualifica pubblicistica, sussiste altresì il rischio di commissione dei reati di peculato (art. 314 cp) e abuso d’ufficio (art. 323 cp).

– **In relazione al disposto della L. 190/2012 e del punto 2.1 del Piano Nazionale Anticorruzione – inquinamento dell’azione amministrativa per fini privati** – l’attività del CRI si colloca in un’“area di rischio corruttivo” per come inteso dalla L. 190/2012 e dal PNA Il Centro svolge, infatti, attività nell’ambito dell’“area acquisizione e progressione del personale” – in particolare il Centro può reclutare personale (sebbene per il tramite la Ripartizione Organizzazione e Risorse Umane) e può conferire incarichi di collaborazione (in qualunque modo denominati) – e dell’“area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario” – nello specifico il Centro attribuisce borse di studio al fine di sostenere percorsi di dottorato di ricerca. Sussiste, infine, un’area di rischio relativamente alle attività di cui all’art. 1, comma 16, lett. b) della L. 190/2012 – “scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” – in quanto il Centro può essere coinvolto sia nella fase di individuazione dell’oggetto dell’affidamento che in quella di esecuzione del contratto.

4.5 Centro Trasferimento Tecnologico (CTT)

– **In relazione al disposto del punto 3.1.1 del Piano Nazionale Anticorruzione – estensione dell’ambito di applicazione del modello organizzativo adottato ai sensi del d.lgs 231/2001 a tutti i reati**

² V. Delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016 - *Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013.*,

considerati nella L. 190 del 2012 – in ragione del contatto con la Pubblica Amministrazione, oltre ai reati di cui al d.lgs. 231/2001, sussiste un rischio di commissione del reato di traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* cp). Inoltre, in ragione del fatto che gli afferenti al Centro possono assumere qualifica pubblicistica, sussiste altresì il rischio di commissione dei reati di peculato (art. 314 cp) e abuso d'ufficio (art. 323 cp).

– **In relazione al disposto della L. 190/2012 e del punto 2.1 del Piano Nazionale Anticorruzione – inquinamento dell'azione amministrativa per fini privati** – l'attività del CTT si colloca in un'“area di rischio corruttivo” per come inteso dalla L. 190/2012 e dal PNA Il Centro svolge, infatti, attività nell'ambito dell'“area acquisizione e progressione del personale” – in particolare il Centro può reclutare personale (sebbene per il tramite della Ripartizione Organizzazione e Risorse Umane) e può conferire incarichi di collaborazione (in qualunque modo denominati). Sussiste, infine, un'area di rischio relativamente alle attività di cui all'art. 1, comma 16, lett. b) della L. 190/2012 – “scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” – in quanto il Centro può essere coinvolto sia nella fase di individuazione dell'oggetto dell'affidamento che in quella di esecuzione del contratto.

5. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, AI FINI DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Rappresentano “processi sensibili” ai fini della presente Parte Speciale i seguenti gruppi di attività, in cui:

- FEM è soggetto che riceve risorse pubbliche da terzi soggetti pubblici;
- FEM è soggetto che cede risorse pubbliche (previamente ricevute) verso terzi soggetti pubblici o privati;
- FEM quale soggetto che assume personale docente (art. 29 co. 12 L.P. 14/2005) e del restante personale;
- FEM è soggetto che rilascia certificazioni/diplomi;
- FEM è soggetto che si rapporta con amministrazioni o istituzioni al fine di ottenere permessi o atti autorizzativi;
- FEM è soggetto che si rapporta con soggetti pubblici in occasione di visite ispettive;
- FEM - Centro Istruzione e Formazione.

5.1 FEM quale soggetto che riceve risorse pubbliche

Quanto la FEM agisce in tale veste, possono qualificarsi “a rischio” le seguenti attività:

- gestione delle risorse derivanti dagli Accordi di Programma con la Provincia Autonoma di Trento (o “PAT”). L'art. 20 della L. P. 14/2005 prevede che la PAT possa stipulare Accordi di Programma con la FEM “*su obiettivi e interventi ritenuti prioritari nell'ambito della ricerca d'interesse generale*” (co.1), e possa altresì stipulare Accordi di Programma “*per definire gli obiettivi di interesse comune nelle aree di attività della Fondazione diverse da quelle previste dal co. 1, pertanto non comprese nel programma pluriennale della ricerca di cui all'art. 18*” (co.1bis). Il finanziamento della Provincia deve intendersi quale contributo generale alle attività della FEM senza vincolo di destinazione specifico, ad esclusione delle risorse per cui è prevista una specifica finalizzazione (Art. 4 Accordo di Programma 2014). Tutte le strutture organizzative della FEM beneficiano di tali risorse;
- gestione di risorse derivanti da bandi pubblici. I vari Centri della FEM partecipano, in qualità di concorrenti, a bandi pubblicati dalla PAT o da altri soggetti pubblici, compresa la Commissione delle Comunità Europee. Le risorse che provengono da tali forme di finanziamento hanno specifici vincoli di destinazione. Le strutture della FEM che maggiormente partecipano a bandi pubblici (di carattere nazionale ed internazionale) sono: il Centro di Istruzione e Formazione (CIF), il Centro di Ricerca ed Innovazione (CRI), il Centro di Trasferimento Tecnologico (CTT).

5.2 FEM quale soggetto che cede risorse pubbliche a terzi soggetti pubblici o privati

Quanto la FEM agisce in tale veste, possono qualificarsi “a rischio” le seguenti attività:

- gestione di appalti e contratti. La FEM è soggetto che, con connotazione pubblicistica, eroga denaro ad altri soggetti, sia di natura pubblica sia di natura privata, attraverso procedure di affidamento di contratti di appalto, concessioni o altre modalità previste dall'ordinamento. Si ricorda che la FEM ha istituito la

Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari Generali, struttura direttamente afferente alla Direzione Generale, con lo scopo tra l'altro di centralizzare le procedure di scelta del contraente per beni, servizi e lavori.

Nello svolgimento di tali attività, la Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari Generali applica principalmente: il d.lgs. 163/2006, *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE* ed il DPR 207/2010, *Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 163/2006*; la L.P. 23/1990, *Legge sui contratti e sui beni provinciali* ed il D.P.G.P 10-40/Leg/1991, *Regolamento di attuazione della L. P. 23/1990*; la L.P. 26/1993, *Legge provinciale sui lavori pubblici* ed il D.P.P. 9-84/Leg/2012, *Regolamento di attuazione della L. P. 26/1993*.

La Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari Generali, inoltre, attua le direttive impartite dalla Provincia Autonoma di Trento in materia di approvvigionamento di lavori, servizi e forniture ed è tenuta ad avvalersi degli strumenti di acquisto messi a disposizione da parte di quest'ultima (principalmente Convenzioni, Mercato Elettronico Provinciale e Gare Telematiche) tramite l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – APAC (trattasi di una struttura completamente dedicata agli appalti e agli approvvigionamenti per l'intero sistema della Provincia Autonoma di Trento e degli Enti strumentali - tra cui la FEM). La Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari Generali è tenuta ad avvalersi, infine, degli analoghi strumenti di acquisto messi a disposizione da parte di CONSIP S.p.A. quale centrale di committenza nazionale (principalmente Convenzioni e Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione).

Tutti i Centri possono essere coinvolti nella procedura, con il supporto della Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari Generali³;

- attività di selezione del contraente per la valorizzazione della proprietà intellettuale (LP 23/1990 e Delibere PAT 1876/2006 e 3107/2010)
- gestione di altre risorse pubbliche, attraverso l'erogazione di borse di studio (in particolare in CRI).

5.3 FEM quale soggetto che assume personale docente

Quanto la FEM agisce in tale veste, possono qualificarsi "a rischio" le seguenti attività:

- acquisizione e progressione del personale. Benché secondo l'art. 13 LP 14/2005 «*i rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente*», non si esclude la possibilità che la FEM possa essere investita della funzione pubblicistica, nelle selezioni pubbliche per l'assunzione del corpo docente (attività di selezione coordinata dalla Direzione Generale).

5.4 FEM quale soggetto che rilascia certificati/diplomi

Quanto la FEM agisce in tale veste, possono qualificarsi "a rischio" le seguenti attività:

- il Centro Istruzione e Formazione: certifica le competenze del secondo ciclo (DGP 2224/2010), rilascia certificazioni in ambito formativo (d.lgs. 81/2008 e DGP attuativi), rilascia diplomi di studio di secondo ciclo (DPR 405/1988, *Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Südtirol in materia di ordinamento scolastico nella provincia di Trento*; DPR 689/1973, LP 21/1987, *Ordinamento sulla formazione professionale*), valuta e rilascia il diploma Alta Formazione Professionale "Tecnico Superiore del Verde" (DGP 741/2008 e DGP 2743/2008), certifica il superamento di esami universitari nell'ambito del Consorzio interateneo;
- il Centro trasferimento tecnologico: certifica la partecipazione a corsi utili per conseguire autorizzazioni/abilitazioni.

5.5 FEM quale soggetto che si rapporta con pubbliche amministrazioni o istituzioni al fine di ottenere permessi o atti autorizzativi

Quanto la FEM agisce in tale veste, possono qualificarsi "a rischio" le seguenti attività:

- richiesta di permessi o autorizzazioni o nulla osta (attività particolarmente rilevanti in relazione alla normativa di tutela ambientale).

5.6 FEM quale soggetto che si rapporta con pubblici ufficiali in occasione di visite ispettive

Quanto la FEM agisce in tale veste, possono qualificarsi "a rischio" le seguenti attività:

³ Si veda il documento «*elenco procedimenti amministrativi FEM*», costantemente aggiornato.

- verifiche o ispezioni di qualsiasi tipo e genere (effettuate, ad esempio, dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari – APSS – o dal Nucleo antisofisticazione e sanità – NAS – e NOE dei Carabinieri, etc.).

5.7 FEM – Centro Istruzione e Formazione

Alla luce delle indicazioni fornite dall’ANAC nelle *Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33* (delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016) è necessario considerare a rischio altresì i seguenti processi, di interesse prevalente (anche se non esclusivo) del CIF:

1. processo progettazione del servizio scolastico: a. elaborazione del piano dell’offerta formativa (POF); b. programma annuale. Il rischio è legato all’utilizzo e alla comunicazione di informazioni e dati non corretti per il perseguimento illegittimo di interessi personali o di terzi;
2. processo di organizzazione del servizio scolastico: a. iscrizione degli studenti e formazione delle classi; b. acquisizione del fabbisogno dell’organico; c. formulazione di proposte di incarico ai docenti in linea con il POF; d. assegnazione dei docenti alle classi; e. determinazione degli orari di servizio dei docenti; f. conferimento incarichi di docenza; g. costituzione organi collegiali; h. attribuzione incarichi di collaborazione; i. adozione dei libri di testo e scelta dei materiali didattici. Il rischio legato a tali attività è l’agevolazione di determinati soggetti nei vari processi (ad esempio: agevolazione di determinati docenti nell’attività di reclutamento del personale, nell’attribuzione di incarichi, nell’individuazione dell’orario scolastico; agevolazione di particolari autori o case editrici in cambio di utilità);
3. processo di autovalutazione del CIF: a. certificazione UNI EN ISO 9001:2008 del CIF (il CIF è certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 dall’ente di certificazione RINA SERVICE); b. elaborazione del piano di miglioramento (PdM). Il rischio è legato all’utilizzo e alla comunicazione di informazioni e di dati non corretti;
4. processo di sviluppo e di valorizzazione delle risorse umane: a. definizione del piano di formazione in servizio dei docenti; b. attribuzione di incarichi aggiuntivi ai docenti e al personale amministrativo, tecnico e di supporto; c. valutazione e incentivazione dei docenti; d. costituzione e funzionamento del comitato di valutazione (in FEM, funzionamento del comitato per l’istruzione e la formazione – non ancora nominato); e. conferimento di incarichi di docenza. I rischi sono individuati nell’attuazione di discriminazioni e favoritismi al fine di avvantaggiare o svantaggiare determinati soggetti;
5. processo di valutazione degli studenti: a. verifiche e valutazione degli apprendimenti; b. scrutini intermedi e finali; c. verifiche e valutazione delle attività di recupero; d. esami di stato; e. iniziative di valorizzazione del merito scolastico e dei talenti degli studenti; f. erogazione di primatià, borse di studio; g. irrogazione di sanzioni disciplinari;
6. gestione dei locali scolastici in disponibilità della FEM. Rischio di utilizzo dei locali per fini non istituzionali.

6. LOGICHE COMPORTAMENTALI DI ORDINE GENERALE⁴

I Destinatari coinvolti nei processi sensibili individuati ai fini della presente parte speciale, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole contenute nel presente Modello, le norme del codice dei valori e dei comportamenti, i valori e le politiche della FEM.

La FEM è organizzata secondo i principi di chiarezza, trasparenza, responsabilità delle funzioni. Il sistema organizzativo rispetta i requisiti di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l’attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative. La FEM si impegna a tenere traccia della copertura temporale degli incarichi.

Per garantire quanto sopra la FEM si ispira ai principi generali di:

- trasparenza e conoscibilità, all’interno della FEM, delle attività che implicino un contatto con la Pubblica Amministrazione;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;

⁴ Si riportano qui di seguito quanto previsto dalla Parte Speciale del Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. n. 231/2001 – Reati contro la Pubblica Amministrazione.

- separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue ed il soggetto che lo controlla;
- previsione di obiettivi chiari e predefiniti nel caso siano adottati sistemi premianti (basati su *target* di *performance*) per i soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna;
- chiara descrizione dei rapporti gerarchici;
- in generale, adeguato livello di formalizzazione.

6.1 Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve obbedire a criteri di rintracciabilità ed evidenziabilità delle operazioni sensibili, consentendo, nel contempo, la gestione efficiente dell'attività della FEM.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la FEM attribuisce ad un singolo soggetto il potere di impegnare economicamente l'ente e/o di agire in sua rappresentanza.

Ai fini di un'efficace prevenzione dei reati, il sistema di deleghe e procure deve rispettare i seguenti principi:

- tutti coloro che, per conto della FEM, intrattengono rapporti formali con la P.A. e con i privati devono essere dotati di delega; in particolare, ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato ed il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente. Essi devono svolgere le proprie attività secondo i principi di onestà e correttezza;
- a ciascuna procura che comporti il potere di spesa e/o rappresentanza si deve accompagnare una delega interna che descriva gli ambiti ed i limiti del relativo potere gestorio, come sopra indicato;
- nei processi sensibili in materia di reati contro la PA, il procuratore con potere di spesa avrà il potere di impegnare la FEM, mentre l'effettuazione dei pagamenti avverrà a cura degli uffici amministrativi competenti, garantendo in tal modo la ripartizione di funzioni ed un controllo diretto. I contatti e gli impegni presi devono essere documentati; i pagamenti devono essere tutti tracciati e devono esplicitare la causale;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi della FEM;
- le procure devono prevedere limiti di spesa e/o impegno (stabiliti nell'ambito di un *budget* predeterminato dal Consiglio di amministrazione);
- la procura e la delega devono prevedere esplicitamente la possibilità di revoca. L'eventuale revoca/limitazione dei poteri conferiti dev'essere immediatamente comunicata al soggetto delegato;
- il delegante deve effettuare un controllo periodico sull'attività del delegato ai fini di verificare che le attività da questi poste in essere (sia a livello di rappresentanza dell'ente sia a livello di impegno di spesa) siano coerenti con gli scopi della FEM e rientrino nelle attività gestionali demandate;
- sia le deleghe/procure che attribuiscono ad un soggetto la facoltà di intrattenere rapporti con la PA, sia le deleghe/procure che attribuiscono ad un soggetto poteri relativi a funzioni che assumono rilevanza pubblicistica devono esplicitare: l'obbligo di rispettare, nello svolgimento delle proprie funzioni, i principi di lealtà, correttezza, trasparenza; nonché l'obbligo di segnalare l'eventuale conflitto di interessi, con conseguente astensione.

La Direzione Generale si occuperà di individuare:

- modalità e tempistiche relative al controllo del sistema di deleghe e procure, in maniera tale che siano immediatamente intellegibili le funzioni ed i compiti dei diversi soggetti afferenti la FEM;
- flussi informativi che garantiscano una rapida comunicazione, ai diretti interessati, di eventuali modifiche delle deleghe;
- quant'altro necessario per garantire che il sistema delle deleghe sia costantemente aggiornato.

6.2 Principi generali di comportamento

Le seguenti regole di carattere generale si applicano ai dipendenti, agli organi statuari della FEM, ma anche

ai consulenti e ai *partners* in forza di apposite clausole contrattuali, nelle attività sopra individuate:

- è fatto divieto di rilasciare dichiarazioni non veritiere o artificiosamente equivoche, finalizzate ad ottenere erogazioni, contributi, finanziamenti pubblici. In caso di ottenimento degli stessi, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;
- è fatto divieto di destinare le erogazioni, i contributi, i finanziamenti ricevuti da organismi pubblici nazionali o comunitari, per scopi diversi da quelli per cui essi erano stati concessi;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività relative al pagamento di fatture, alla destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari ecc. devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
- nei rapporti diretti o indiretti con la PA e privati, è fatto divieto di tenere condotte ingannevoli o volte ad influenzarne l'indipendenza di giudizio per ottenere benefici in favore proprio o della FEM;
- è fatto divieto di effettuare elargizioni in denaro a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio italiani o stranieri;
- è fatto divieto di distribuire omaggi e/o regali al di fuori delle normali pratiche commerciali o di cortesia o che siano comunque rivolti ad acquisire trattamenti di favore. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalia a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa) ed ai loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la FEM. Gli omaggi sono consentiti se di esiguo valore o se volti a promuovere il *brand* della FEM oppure ispirati ad iniziative di carattere benefico o culturale. I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'RPCT;
- è fatto divieto di accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse economiche, promesse di assunzione ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto che precede;
- è fatto divieto di accettare omaggi e/o regali che esulino dalle normali pratiche di cortesia o pratiche commerciali e possano incidere sulla propria indipendenza ed imparzialità;
- è fatto divieto di accettare vantaggi non dovuti di qualsiasi natura, che possano incidere sulla propria indipendenza ed imparzialità;
- i contratti tra la FEM, i consulenti ed i *partners* devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini. Nei contratti con i consulenti e con i partner deve essere contenuta apposita dichiarazione con la quale i medesimi, prendendo atto del fatto che la FEM ha implementato il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001, si impegnino al rispetto dei principi generali in esso contenuti. I consulenti ed i partner dovranno dichiarare eventuali precedenti giudiziari che abbiano ad oggetto la responsabilità dell'ente ovvero, per quanto riguarda il legale rappresentante *pro tempore*, uno qualsiasi dei "reati presupposto" indicati agli artt. 24 e segg. del d.lgs. n. 231/2001. Nei contratti con i consulenti e con i *partners* deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al d.lgs. n. 231/2001 e dei principi generali del Modello (es. clausole risolutive espresse, penali ecc.);
- è fatto divieto di effettuare prestazioni in favore dei consulenti e dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- è fatto divieto di riconoscere compensi in favore dei consulenti e dei partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- è fatto divieto di appropriarsi (anche al fine di un uso momentaneo) di denaro o altri beni altrui di cui si ha il possesso o la disponibilità per ragioni di ufficio o servizio;
- è fatto divieto di procurare o tentare di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio oppure arrecare o tentare di arrecare ad altri un danno ingiusto con violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un conflitto di interessi;
- è fatto divieto di sfruttare relazioni esistenti con un Pubblico Ufficiale o con un Incaricato di un

Pubblico Servizio oppure farsi dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale quale prezzo della propria mediazione verso il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio o al fine di remunerarlo;

- il divieto di eseguire pagamenti tra privati che non siano giustificati da idoneo titolo contrattuale e che possano integrare la fattispecie penale.

In generale, i Destinatari, sono inoltre tenuti a rispettare scrupolosamente quanto previsto da:

- *Codice dei Valori e dei Comportamenti*, adottato con delibera CdA d.d. 18.11.2014
- *Regolamento per la disciplina del conflitto di interessi presso la Fondazione Edmund Mach*. Gli organi sociali, dipendenti, consulenti e partner che si vengano a trovare in una situazione di conflitto di interessi devono astenersi dall'intrattenere rapporti con la P.A. o con i fornitori. Ai Destinatari che agiscano in veste pubblicistica si applicherà l'art. 6 bis della L. n. 241/1990, introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. n. 190/2012;
- *Regolamento delle spese di rappresentanza*, adottato con delibera CdA d.d. 18.11.2014;
- *Regolamento per la disciplina delle disposizioni testamentarie e delle donazioni a favore della Fondazione Edmund Mach*, adottato con delibera CdA d.d. 30.21.2014;
- *Regolamento di Contabilità*, adottato con delibera CdA d.d. 18.11.2014, in particolare con riferimento al Capo IV, sull'utilizzo delle carte di credito;
- *Piano per la definizione dei tempi e delle modalità di attuazione della LP 4/2014*, adottato con delibera CdA d.d. 18.12.2014, in attuazione della L. 190/2012 e del D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza – sezione II del presente PPCT.

7. PROCEDURE SPECIFICHE⁵

7.1 FEM quale soggetto che riceve risorse pubbliche

- L'art. 20 della L. P. 14/2005 prevede che la PAT possa stipulare **Accordi di Programma** con la FEM «*su obiettivi e interventi ritenuti prioritari nell'ambito della ricerca d'interesse generale*». L'Accordo di Programma ha, di norma, durata pari a quella della legislatura ed attraverso di esso vengono stabiliti gli obiettivi e i temi generali dell'attività di ricerca (e non) svolta dalla FEM, i criteri per definire l'attività di ricerca e per gestirla, i criteri per determinare i concorsi finanziari della Provincia, le modalità per valutare congiuntamente i risultati dell'attività di ricerca, oltre a disciplinare ogni altro aspetto ritenuto necessario per la regolazione dei rapporti tra la Provincia e la FEM. L'Accordo di Programma prevede la presentazione annuale di un piano attuativo che individua le iniziative da realizzare nell'anno, con l'indicazione delle modalità e dei tempi di realizzazione. L'Accordo disciplina altresì le modalità di erogazione del finanziamento e le modalità di rendicontazione.

Il fatto che i finanziamenti concessi alla FEM siano “negoziati” direttamente con la PAT origina, evidentemente, un'area di rischio per i reati di truffa ai danni dello Stato (artt. 640, comma 2, n. 1 e 640 bis c.p.), di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.) e di corruzione (artt. 321 e 322 c.p.). Tale rischio risulta tuttavia già oggetto di presidi pubblicistici a tutela della legalità:

- il finanziamento pubblico viene erogato sulla base di un Accordo di Programma negoziato agli inizi di ogni legislatura provinciale: il ricambio dei componenti dell'amministrazione pubblica ostacola la nascita di connivenze. Gli Accordi di Programma hanno, di norma, durata pari a quella della legislatura e, ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale n. 14 del 2005, stabiliscono gli obiettivi e i temi generali dell'attività di ricerca (e non) svolta dalle fondazioni, i criteri per definire l'attività di ricerca e per gestirla, i criteri per determinare i concorsi finanziari della Provincia, le modalità per valutare congiuntamente i risultati dell'attività di ricerca, oltre a disciplinare ogni altro aspetto ritenuto necessario per la regolazione dei rapporti

⁵ Si riportano qui di seguito quanto previsto dalla Parte Speciale del Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. n. 231/2001 – Reati contro la Pubblica Amministrazione.

tra la Provincia e le fondazioni⁶.

- l'erogazione avviene anno per anno sulla base dell'approvazione di un "piano attuativo", approvato dal CdA della FEM: il momento di verifica della corretta gestione dei fondi (a consuntivo ed a preventivo) è dunque almeno annuale;

- il "piano attuativo" è valutato da due organi collegiali distinti, ovvero il Comitato Tecnico-scientifico per la Ricerca e l'Innovazione (composto da cinque membri di nomina politica, da scegliersi tra persone di comprovata qualificazione ed esperienza in ambiti metodologici e disciplinari del mondo scientifico, tecnologico e culturale purché esterne all'amministrazione provinciale, all'Università degli studi di Trento, alla Fondazione Bruno Kessler e alla Fondazione Edmund Mach, alle agenzie della Provincia ed agli enti funzionali a ordinamento provinciale che operano nel campo della ricerca e della cultura, alle imprese e agli altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca sul territorio provinciale, all'Agenzia per lo sviluppo s.p.a.) e la Giunta Provinciale. Tale doppio esame costituisce uno strumento di prevenzione di attività fraudolente ed attività corruttive. A ciò si aggiunga che, trattandosi di attività regolamentata da norme di diritto pubblico, le attività dei collegi sono oggetto di verbalizzazione e le comunicazioni che li riguardano sono protocollate.

- Ai sensi dell'art. 18 L.P. 14/2005, la FEM è coinvolta nella definizione del **programma pluriennale della ricerca**, documento che individua, tra l'altro, gli obiettivi generali e le linee generali di intervento per il raggiungimento degli obiettivi e loro priorità, i criteri generali per la valutazione delle attività e dei progetti di ricerca nonché per la verifica dei risultati. In base alle indicazioni e proposte formulate in sede di consultazione nell'ambito della definizione del programma pluriennale della ricerca, con deliberazione n. 2902 del 14 dicembre 2010 la PAT ha approvato il "Programma pluriennale della ricerca per la XIV legislatura". Anche in questo caso la potenziale area di rischio per i reati di truffa ai danni dello Stato (artt. 640, comma 2, n. 1 e 640 *bis* c.p.), di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 *ter* c.p.) e di corruzione (artt. 318, 319 e 320 c.p.), risulta oggetto di presidi pubblicistici a tutela della legalità, in quanto il programma è approvato previo parere del comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l'innovazione previsto dall'art. 23 della L.P. n. 14/2005 e sulla base delle indicazioni emerse nell'ambito delle procedure di concertazione esperite ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.P. n. 4/1996.

- Il Centro di Istruzione e Formazione, il Centro di Ricerca e Innovazione nonché il Centro di Trasferimento Tecnologico sono le strutture che maggiormente partecipano a **bandi per l'ottenimento di erogazioni, finanziamenti e contributi pubblici**. Essi applicano la "Procedura Progetti" e il "*Workflow submission progetto/contratto*", procedura relativa ai progetti sviluppati con risorse pubbliche (ad esclusione di quelle erogate dalla PAT nel contesto dell'Accordo di Programma), che regolano dettagliatamente:

- la fase di avvio del progetto, con la partecipazione al bando per la richiesta di erogazione/contributo/finanziamento e la predisposizione della relativa documentazione;

- la fase di monitoraggio del progetto, una volta ottenuta l'erogazione/il contributo/il finanziamento;

- la fase di rendicontazione del progetto, comprensiva delle attività svolte e delle spese sostenute;

- l'individuazione dei soggetti coinvolti nella procedura, le rispettive funzioni (secondo il principio della divisione delle funzioni), le rispettive responsabilità;

- l'individuazione di un sistema di controllo, interno al singolo Centro, relativo a tutti i progetti avviati.

In generale sono funzionali alla prevenzione dei rischi di commissione di reato contro la PA, nello svolgimento delle attività qui considerate:

- il *Codice dei Valori e dei Comportamenti*, adottato con delibera CdA d.d. 18.11.2014

- il *Regolamento per la disciplina del conflitto di interessi presso la Fondazione Edmund Mach*, adottato con delibera del CdA d.d. 20.4.2015. Gli organi sociali, dipendenti, consulenti e partner che si vengano a trovare in una situazione di conflitto di interessi devono astenersi dall'intrattenere rapporti con la P.A. o con i fornitori. Ai Destinatari che agiscano in veste pubblicistica si applicherà l'art. 6 *bis* della L. n. 241/1990,

⁶ Si veda la Delibera della Giunta provinciale n. 3074 d.d. 23.12.2010.

introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. n. 190/2012;

- il *Regolamento delle spese di rappresentanza*, adottato con delibera CdA d.d. 18.11.2014;
- il *Regolamento per la disciplina delle disposizioni testamentarie e delle donazioni a favore della Fondazione Edmund Mach*, adottato con delibera CdA d.d. 30.21.2014
- il *Regolamento di Contabilità*, adottato con delibera CdA d.d. 18.11.2014, in particolare con riferimento al Capo IV, sull'utilizzo delle carte di credito;
- il *Piano per la definizione dei tempi e delle modalità di attuazione della LP 4/2014*, adottato con delibera CdA d.d. 18.12.2014, in attuazione della L. 190/2012 e del D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza – sezione II del presente PPCT.

7.2 FEM quale soggetto che cede risorse pubbliche a terzi soggetti pubblici o privati

Quando la FEM agisce sul mercato quale acquirente pubblico di **lavori, servizi o forniture** è tenuta al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare: la LP 2/2016 (*disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012*), il D. Lgs. 50/2016 (*attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*), la L.P. 23/1990, *Legge sui contratti e sui beni provinciali* ed il D.P.G.P 10-40/Leg/1991, *Regolamento di attivazione della L. P. 23/1990*; la L.P. 26/1993, *Legge provinciale sui lavori pubblici* ed il D.P.P. 9-84/Leg/2012, *Regolamento di attuazione della L. P. 26/1993*, come successivamente modificate dalla LP 2/2016, con le conseguenze in termini di pubblicità, trasparenza e verificabilità delle operazioni (eventualmente anche in sede di contenzioso amministrativo) che ne derivano. Sono coinvolti in tali attività (in misura variabile) tutti i Centri e le strutture organizzative direttamente afferenti alla Direzione generale con particolare riferimento alla Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari generali.

La FEM si è dotata di una *Procedura acquisti ed approvvigionamenti*, (adottata con disposizione del Presidente, n. 3 d.d. 05/05/2011) che regola un unico processo centralizzato di acquisto per tutta la FEM, individuando attività, ruoli e relative responsabilità gestionali, nel rispetto dei principi di logica, trasparenza, tracciabilità, separazione delle funzioni. Tale procedura, in considerazione delle intervenute riorganizzazioni interne e del mutato quadro normativo e regolamentare, deve essere aggiornata. La FEM, in armonia con quanto previsto dal presente PPCT, adotta l'aggiornamento di tale procedura entro il 31/12/2017.

La FEM applica l'art. 3 della L. 136/2010 (*Piano straordinario contro le mafie*), in materia di *tracciabilità dei flussi finanziari*. Tale normativa prevede l'utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche; l'effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; l'indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, del codice unico di progetto (CUP). Il CIG permette di individuare univocamente (e, dunque, "tracciare") le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo dell'affidamento stesso.

Sono inoltre funzionali alla prevenzione dei rischi di commissione di reato contro la PA nello svolgimento delle attività qui considerate: il *Codice dei Valori e dei Comportamenti*, adottato con delibera CdA d.d. 18.11.2014; il *Regolamento per la disciplina del conflitto di interessi presso la Fondazione Edmund Mach*; il *Piano per la definizione dei tempi e delle modalità di attuazione della L.P. 4/2014*, adottato con delibera CdA d.d. 18.12.2014, in materia di trasparenza; l'attuazione delle direttive impartite dalla Provincia Autonoma di Trento in materia di approvvigionamento di lavori, servizi e forniture; l'utilizzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da parte della Provincia Autonoma di Trento (principalmente Convenzioni, Mercato Elettronico Provinciale e Gare Telematiche) tramite l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – APAC; l'utilizzo degli analoghi strumenti di acquisto messi a disposizione da parte di CONSIP S.p.A. quale centrale di committenza nazionale (principalmente Convenzioni e Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione).

L'area di rischio relativa ai contratti pubblici (nel senso più ampio del termine e quindi non limitato all'area denominata dal PNA - "affidamento di lavori, servizi e forniture"), benché particolarmente disciplinata e quindi soggetta già di per sé a numerosi vincoli, necessita dell'adozione di ulteriori specifiche misure atte a prevenire fenomeni di tipo corruttivo ex L. 190/2012 comprensivi delle più generali situazioni di "cattiva amministrazione".

Per una corretta individuazione delle misure di ulteriore trattamento del rischio si è scomposta l'area relativa ai contratti pubblici nelle sue principali fasi che vedono coinvolti i processi sensibili descritti nel paragrafo 3. Per ciascuna fase, identificati i correlati eventi rischiosi, si sono quindi individuate una serie di idonee misure di trattamento del rischio (presìdi):

AREA DI RISCHIO RELATIVA AI CONTRATTI PUBBLICI	
1. PROGRAMMAZIONE	
Processi sensibili e soggetti coinvolti	Programmazione annuale delle procedure di gara e delle trattative dirette. Presidenza – Direzione generale (Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari generali) - Centri (Comitato di direzione).
Eventi rischiosi	<ul style="list-style-type: none"> - definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità; - impossibilità di individuare le corrette modalità di scelta del contraente – eventuali accorpamenti; - ricorso forzato a procedure d'urgenza o proroghe contrattuali – reiterazione degli affidamenti.
Presìdi	<ul style="list-style-type: none"> - attivazione della pianificazione annuale delle procedure di gara e delle trattative dirette entro il 31 gennaio con obbligo di sua adozione entro il 28 febbraio; - preventiva verifica della possibilità di accorpare più esigenze di acquisto (forniture, servizi e lavori) anche sulla base dell'analisi degli affidamenti effettuati nel quinquennio antecedente con verifica della possibilità del ricorso alla stipulazione di accordi quadro pluriennali; - adozione di uno scadenziario dei contratti a supporto di una puntuale programmazione delle procedure di gara; - estensione degli obblighi di pubblicità/trasparenza al provvedimento di pianificazione annuale delle procedure di gara e delle trattative dirette.
2. PROGETTAZIONE DELLA GARA	
Processi sensibili e soggetti coinvolti	Definizione dell'oggetto dell'affidamento, scelta della procedura di affidamento, definizione dei criteri di aggiudicazione. Direzione generale (Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari generali) - Centri.
Eventi rischiosi	<ul style="list-style-type: none"> - non chiara identificazione di chi partecipa all'elaborazione della documentazione di gara con conseguente rischio di condizionamento dell'intero procedimento di progettazione (ridotto livello di trasparenza di questa fase) con possibili riflessi anche sulle fasi successive (es. valutazione delle offerte); - definizione di caratteristiche tecniche minime discriminatorie/ingiustificate; - definizione di requisiti di partecipazione discriminatori/ingiustificati; - definizione di criteri di aggiudicazione discriminatori/ingiustificati; - ricorso eccessivo ed ingiustificato a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara - art. 63 del d.lgs. 50/2016 (con particolare riferimento ad affidamenti diretti per ragioni di natura tecnica); - nelle procedure "ad invito" non chiara identificazione dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione degli operatori economici da invitare – mancata applicazione del principio di rotazione.

Presidi	<ul style="list-style-type: none"> - preventiva identificazione dei soggetti che concretamente sono incaricati dell'elaborazione dei documenti tecnici ed amministrativi facenti parte della progettazione. Obbligo di sottoscrizione della documentazione elaborata e di una dichiarazione in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione alla specifica procedura; - effettuazione, per la redazione delle specifiche tecniche, di consultazioni preliminari di mercato (art. 8 L.P. 2/2016 – art. 66 d.lgs. 50/2016) per le procedure di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria. La mancata loro effettuazione deve essere adeguatamente motivata; - per procedure di scelta del contraente superiori alla soglia die Euro 150.000 e relativamente a caratteristiche tecniche minime, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, acquisizione di un parere da parte di un funzionario tecnico/amministrativo della FEM (o di altro soggetto) non coinvolto nella relativa procedura; - ricostruzione, nella determina a contrarre, dell'intero procedimento di progettazione nonché obbligo di indicare nella stessa la motivazione circa la scelta della procedura e del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (es. appalto vs. concessione); - a per procedure di scelta del contraente superiori alla soglia die Euro 150.000 acquisizione di un parere da parte di un funzionario tecnico/amministrativo della FEM (o di altro soggetto) non coinvolto nella relativa procedura sulle motivazioni poste alla base dell'espletamento delle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara - art. 63 del d.lgs. 50/2016 (con particolare riferimento ad affidamenti diretti per ragioni di natura tecnica); - effettuazione, per l'individuazione degli operatori economici da consultare nelle procedure ad invito di importo superiore alla soglia dell'affidamento diretto, di consultazioni preliminari di mercato (art. 8 L.P. 2/2016 – art. 66 d.lgs. 50/2016). La mancata loro effettuazione deve essere adeguatamente motivata; - adozione, entro il 31/12/2017, di una procedura che definisca i criteri di scelta degli operatori economici da consultare con una declinazione operativa del criterio di rotazione; - per le procedure di importo superiore alla soglia dell'affidamento diretto, rotazione nella nomina del responsabile del procedimento in fase di individuazione del contraente (incarico attualmente sempre rivestito dal medesimo soggetto).
3. SELEZIONE DEL CONTRAENTE	
Processi sensibili e soggetti coinvolti	<p>Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte, trattamento e custodia della documentazione di gara, nomina del seggio di gara/commissione giudicatrice, gestione delle sedute di gara, verifica dei requisiti di partecipazione, valutazione delle offerte e verifica di anomalia, aggiudicazione, annullamento/revoca della procedura, gestione dell'elenco degli operatori economici da invitare.</p> <p>Direzione generale (Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari generali) - Centri.</p>
Eventi rischiosi	<ul style="list-style-type: none"> - conflitti di interesse con possibili riflessi sull'esito delle procedure di scelta del contraente; - applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolarne l'esito; - asimmetria informativa tra gli operatori economici coinvolti (operatori economici "uscenti" e "nuovi");

	<ul style="list-style-type: none"> - nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze; - alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di valutazione e controllo; - per le procedure ad invito violazione della segretezza dell'elenco degli operatori economici consultati.
Presidi	<ul style="list-style-type: none"> - per i dipendenti afferenti alla Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari generali a diverso titolo coinvolti nelle varie fasi in cui è stata scomposta l'area di rischio relativa ai contratti pubblici (programmazione, progettazione, selezione del contraente, aggiudicazione, stipulazione del contratto, esecuzione e rendicontazione – compresa la fase di entrata merci), preventiva autodichiarazione attestante gli interessi personali, del coniuge, del convivente, del parente, affine o parente del convivente fino al terzo grado (esclusi i minori d'età) o la sussistenza di interessi in enti terzi privati in cui gli stessi hanno poteri decisionali, di rappresentanza o in cui comunque sono in grado di rappresentarne la volontà (art. 4 del codice dei valori e dei comportamenti della FEM). L'individuazione dei dipendenti tenuti a rendere tale autodichiarazione viene effettuata dal Responsabile della Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari Generali in accordo con il RPCT. - indicazione agli operatori economici del nominativo dei soggetti cui rivolgersi per avere accesso ai documenti di gara.
4. VERIFICA DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	
Processi sensibili e soggetti coinvolti	<p>Verifica della proposta di aggiudicazione ai fini dell'aggiudicazione, comunicazioni di aggiudicazione definitiva e di avvenuta stipulazione del contratto, stipulazione del contratto.</p> <p>Direzione generale (Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari generali).</p>
Eventi rischiosi	<ul style="list-style-type: none"> - immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o di stipulazione del contratto (tra il resto con conseguente mantenimento dei rapporti contrattuali in essere e con rischio scadenza del termine di validità delle offerte); - mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle pubblicazioni e comunicazioni inerenti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni (art. 25 della L.P. 2/2016 e articoli 22 e 76 del d.lgs. 50/2016) con conseguenze sulla tutela degli interessi coinvolti. – aggiornamento normativo.
Presidi	<ul style="list-style-type: none"> - collegialità nella verifica dei requisiti sotto la responsabilità del responsabile della Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari generali; - <i>check list</i> di controllo sul rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione (art. 25 della L.P. 2/2016 e articoli 22 e 76 del d.lgs. 50/2016). Da implementare – aggiornamento.
5. ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE	
Processi sensibili e soggetti coinvolti	<p>Approvazione delle modifiche del contratto originario, autorizzazione subappalti, ammissione delle varianti, verifiche in corso di esecuzione, verifica delle disposizioni in materia di sicurezza, effettuazione dei pagamenti, verifica della regolare esecuzione/collauda.</p> <p>Direzione generale (Ripartizioni) - Centri.</p>
Eventi rischiosi	<ul style="list-style-type: none"> - insufficiente verifica dell'effettivo rispetto delle condizioni contrattuali;

	<ul style="list-style-type: none"> - ingiustificato ricorso a varianti - modifiche sostanziali degli elementi del contratto; - mancata/insufficiente verifica dei presupposti per il rilascio di autorizzazioni al subappalto; - mancata verifica della coerenza tra pagamenti e contratto; - mancata effettuazione della verifica di conformità/collaudato.
Presidi	<ul style="list-style-type: none"> - nei contratti di importo superiore alla soglia dell'affidamento diretto, indicazione in maniera espressa del nominativo del responsabile del procedimento in fase di esecuzione e dell'eventuale direttore dell'esecuzione/dei lavori e previsione in capo a quest'ultimo di obblighi di informazione in merito ai tempi di esecuzione del contratto e l'eventuale adozione di varianti; - per il pagamento del saldo contrattuale preventiva verifica dell'effettiva emissione del certificato di verifica di conformità/collaudato.

- Il Centro Trasferimento Tecnologico è autorizzato dal Ministero all'effettuazione di prove su fitofarmaci. Istituzionalmente si trova quindi in contatto sia con le aziende produttrici che con gli operatori economici del settore agricolo a cui fornisce supporto tecnico. Tale situazione induce le aziende produttrici di fitofarmaci a chiedere degli incontri per presentare i loro prodotti e non di rado ad offrire gratuitamente ai tecnici del CTT (ma in misura diversa anche a quelli degli altri Centri) dei viaggi di studio o dei convegni su determinate problematiche. È chiaro che in tale ambito si può insinuare un rischio di tipo corruttivo nel senso più ampio del termine fatto proprio dalla L. 190/2012.

I soggetti coinvolti in tali iniziative sono tenuti ad osservare il *Codice dei Valori e dei Comportamenti*, adottato con delibera CdA d.d. 18.11.2014 e il *Regolamento per la disciplina del conflitto di interessi presso la Fondazione Edmund Mach*.

Poiché tuttavia tale area di rischio risulta poco presidiata, la FEM, entro il 31/12/2017, integra il *Codice dei Valori e dei Comportamenti*, con la previsione di un sistema di verifica e di autorizzazione trasparente dedicati alla partecipazione di dipendenti e collaboratori ad iniziative gratuite offerte da operatori economici operanti in settori particolarmente sensibili per l'attività svolta dalla FEM. La FEM assicura inoltre la pubblicazione di una tabella annuale che riporti i dati principali relativi alle iniziative in oggetto a cui ha aderito.

- Il Centro Ricerca ed Innovazione svolge attività di **selezione del contraente per la valorizzazione della proprietà intellettuale** (LP 23/1990 e Delibere PAT 1876/2006 e 3107/2010). Il *Manuale breve in materia di proprietà intellettuale e trasferimento della conoscenza*, disciplina l'attività negoziale sottesa alla generazione e al trasferimento di conoscenza in FEM, ispirandosi ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, individuando attività, funzioni, e relative responsabilità. A tale strumento si aggiunge il *Regolamento della Fondazione Edmund Mach sulla proprietà intellettuale e sulle imprese spin-off*, approvato con delibera CdA in data 30.12.2014. I soggetti coinvolti nella procedura saranno tenuto ad osservare altresì: il *Codice dei Valori e dei Comportamenti*, adottato con delibera CdA d.d. 18.11.2014, il *Regolamento per la disciplina del conflitto di interessi presso la Fondazione Edmund Mach*, il *Piano per la definizione dei tempi e delle modalità di attuazione della LP 4/2014*, adottato con delibera CdA d.d. 18.11.2014.

- La FEM eroga **borse di studio** al fine di favorire la formazione di specifiche professionalità nell'ambito delle attività istituzionali (attività prevista dallo stesso art. 20 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della FEM). La FEM ha adottato il *Regolamento per il conferimento di borse di studio del Centro Ricerca e Innovazione della Fondazione Edmund Mach al fine di sostenere percorsi di dottorato di ricerca* (all. B4 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento), in cui disciplina: campo di applicazione e natura giuridica della borsa, modalità e requisiti di assegnazione, ammontare e modalità di corresponsione della borsa, divieti di cumulo ed incompatibilità. Per tutto ciò che non è disciplinato dal regolamento, si rimanda alle Linee Guida Finanziarie Firs>T, emanate dal Centro di Ricerca e Innovazione, con cadenza almeno annuale. Nelle attività di selezione ed erogazione dei sussidi, i soggetti coinvolti nella procedura sono altresì tenuti ad osservare: il *Codice dei Valori e dei Comportamenti*, adottato con delibera CdA d.d. 18.11.2014; il *Regolamento per la disciplina del conflitto di interessi presso la Fondazione Edmund Mach*,

adottato con delibera del CdA d.d. 20.4.2015; il *Piano per la definizione dei tempi e delle modalità di attuazione della LP 4/2014*, adottato con delibera CdA d.d. 18.12.2014 – sezione II del presente PPCT.

- Le funzioni di **acquisizione e progressione del personale**, all'interno della FEM, sono disciplinate dai seguenti regolamenti interni:

- *Regolamento per la selezione delle risorse umane presso la Fondazione Edmund Mach*, adottato con delibera CdA d.d. 18.11.2014, in cui si disciplinano: le modalità di svolgimento delle selezioni, i principi generali che informano l'intera procedura, la formazione delle commissioni di selezione, le incompatibilità, i rinnovi contrattuali, le proroghe e le stabilizzazioni.

- Nelle attività di selezione del personale, i soggetti coinvolti nelle procedura sopra riportata sono altresì tenuti ad osservare: il *Codice dei Valori e dei Comportamenti*, adottato con delibera CdA d.d. 18.11.2014; il *Regolamento per la disciplina del conflitto di interessi presso la Fondazione Edmund Mach*; il *Piano per la definizione dei tempi e delle modalità di attuazione della LP 4/2014*, adottato con delibera CdA d.d. 18.11.2014; il *Regolamento per la disciplina delle disposizioni testamentarie e delle donazioni a favore della Fondazione Edmund Mach*, adottato con delibera CdA d.d. 30.21.2014.

Tale area di rischio necessita dell'adozione della seguente ulteriore specifica misura atta a prevenire fenomeni di tipo corruttivo ex L. 190/2012 comprensivi delle più generali situazioni di "cattiva amministrazione":

1. Comunicazione attività ed incarichi esterni	
Processi sensibili e soggetti coinvolti	Comunicazione dello svolgimento di attività ed incarichi esterni da parte dei dipendenti della FEM. Dipendenti FEM - Direzione generale e Ripartizione Organizzazione e Risorse Umane.
Eventi rischiosi	- mancata comunicazione e/o aggiornamento delle informazioni trasmesse; - svolgimento di attività e/o incarichi in conflitto di interesse con la FEM; - compromissione prestazione presso la FEM.
Presìdi	- richiesta/sollecito con cadenza annuale rivolto a tutti i dipendenti della FEM; - tenuta, da parte della Direzione generale - Ripartizione Organizzazione e Risorse Umane, di un elenco telematico di tutte le comunicazioni ricevute per agevolare la verifica di eventuali situazioni di conflitto di interesse.

7.3 FEM quale soggetto che assume personale docente

- Le funzioni di **acquisizione e progressione del personale**, all'interno della FEM, sono disciplinate dai seguenti regolamenti interni:

- *Regolamento per l'effettuazione delle selezioni per l'assunzione dei docenti a tempo determinato e indeterminato*, all. 3 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della FEM, in cui vengono disciplinate le modalità di assunzione del personale docente, la formazione delle commissioni, i criteri di valutazione, la formazione di graduatorie, nonché le assunzioni fuori graduatoria e le modalità di valutazione dell'idoneità e permanenza nelle graduatorie;

- Nelle attività di selezione del personale, i soggetti coinvolti nelle procedura sopra riportata sono altresì tenuti ad osservare: il *Codice dei Valori e dei Comportamenti*, adottato con delibera CdA d.d. 18.11.2014; il *Regolamento per la disciplina del conflitto di interessi presso la Fondazione Edmund Mach*; il *Piano per la definizione dei tempi e delle modalità di attuazione della LP 4/2014*, adottato con delibera CdA d.d. 18.12.2014; il *Regolamento per la disciplina delle disposizioni testamentarie e delle donazioni a favore della Fondazione Edmund Mach*, adottato con delibera CdA d.d. 30.21.2014.

7.4 FEM quale soggetto che rilascia certificati/diplomi

- Il Centro Istruzione e Formazione: certifica le competenze del secondo ciclo (DGP 2224/2010),

rilascia certificazioni in ambito formativo (D.lgs. 81/2008 e DGP attuativi), rilascia diplomi di studio di secondo ciclo (DPR 405/1988, *Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino–Alto Adige in materia di ordinamento scolastico nella provincia di Trento*; DPR 689/1973, LP 21/1987, *Ordinamento sulla formazione professionale*), valuta e rilascia il diploma Alta Formazione Professionale “Tecnico Superiore del Verde” (DGP 741/2008 e DGP 2743/2008), valuta e certifica il superamento di esami universitari .

- Il CTT certifica la partecipazione a corsi utili per conseguire autorizzazioni/abilitazioni.

Nelle attività di rilascio di diplomi e certificati, i soggetti coinvolti nelle procedure sopra riportate sono altresì tenuti ad osservare: il *Codice dei Valori e dei Comportamenti*, adottato con delibera CdA d.d. 18.11.2014; il *Regolamento per la disciplina del conflitto di interessi presso la Fondazione Edmund Mach*; il *Regolamento per la disciplina delle disposizioni testamentarie e delle donazioni a favore della Fondazione Edmund Mach*, adottato con delibera CdA d.d. 30.21.2014.

7.5 FEM quale soggetto che si rapporta con pubbliche amministrazioni o istituzioni al fine di ottenere permessi o atti autorizzativi

- La FEM richiede permessi, autorizzazioni o nulla osta alla pubblica amministrazione. Per governare il rischio connesso alla verifica di reati contro la PA la FEM si impegna a formalizzare entro sei mesi una specifica procedura per le suddette richieste, ispirata ai principi di identificazione e separazione delle funzioni, trasparenza, responsabilità, controllo e documentazione delle attività.

- I soggetti coinvolti nella procedura sono altresì tenuti ad osservare: il *Codice dei Valori e dei Comportamenti*, adottato con delibera CdA d.d. 18.11.2014; il *Regolamento per la disciplina del conflitto di interessi presso la Fondazione Edmund Mach*; il *Regolamento delle spese di rappresentanza*, adottato con delibera CdA d.d. 18.11.2014; il *Regolamento per l'individuazione dei limiti di tipologia e di soglia di spesa ai fini dell'applicazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ed alla revisione della spesa pubblica (spending review)*, all. B 11 al Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della FEM; il *Regolamento di Contabilità*, adottato con delibera CdA d.d. 18.11.2014, in particolare con riferimento al Capo IV, sull'utilizzo delle carte di credito.

7.6 FEM quale soggetto che si rapporta con pubblici ufficiali in occasione di visite ispettive

- In occasione di verifiche o ispezioni di qualsiasi tipo e genere (effettuate, ad esempio, dall'APSS o dal NAS o NOE), per governare il rischio connesso alla verifica di reati contro la PA, la FEM si impegna a formalizzare una specifica procedura in cui vengano individuati, tra l'altro: i soggetti che devono essere presenti alle visite ispettive, autorizzati a rapportarsi con i pubblici ufficiali; l'obbligo di documentazione delle visite ed il loro esito; l'obbligo di segnalazione all'OdV ed all'RPCT delle eventuali criticità emerse.

- I soggetti coinvolti nella procedura sopra riportata sono altresì tenuti ad osservare: il *Codice dei Valori e dei Comportamenti*, adottato con delibera CdA d.d. 18.11.2014; il *Regolamento per la disciplina del conflitto di interessi presso la Fondazione Edmund Mach*; il *Regolamento delle spese di rappresentanza*, adottato con delibera CdA d.d. 18.11.2014; il *Regolamento per l'individuazione dei limiti di tipologia e di soglia di spesa ai fini dell'applicazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ed alla revisione della spesa pubblica (spending review)*, all. B 11 al Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della FEM; il *Regolamento di Contabilità*, adottato con delibera CdA d.d. 18.11.2014, in particolare con riferimento al Capo IV, sull'utilizzo delle carte di credito.

7.7 FEM – Centro Istruzione e Formazione

Si aggiungono ai principi e ai regolamenti già sopra richiamati, le seguenti istruzioni.

- Nel processo di progettazione ed organizzazione del servizio scolastico:

a. dev'essere garantita la massima trasparenza e il controllo frequente del processo;

b. dev'essere pubblicato tempestivamente sul sito *internet* istituzionale il numero degli studenti iscritti, dell'organico di diritto e di fatto, della normativa contenente la formazione della graduatoria (nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali), dei criteri per la definizione degli orari di servizio;

c. gli incontri collettivi con il personale docente devono essere programmati e comunicati (di norma) con congruo anticipo;

d. la scelta dei libri di testo e dei materiali didattici deve avvenire in un confronto collegiale ed essere adeguatamente motivata.

- Nel processo di autovalutazione dell'istituzione scolastica dev'essere garantita massima trasparenza e il controllo frequente del processo Il CIF è del resto certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 dall'ente di certificazione RINA SERVICE).

- Nel processo di sviluppo e di valorizzazione delle risorse umane:

a. FEM garantisce la definizione (anche attraverso la consultazione con organi collegiali, quale ad esempio il comitato per l'istruzione e la formazione, una volta costituito, di cui all'art. 8 del ROF) e la pubblicazione sul sito internet istituzionale dei criteri oggettivi per la pubblicazione degli incarichi;

b. FEM, entro il 31/12/2017, verifica la necessità o comunque valuta l'opportunità di pubblicare gli incarichi conferiti dalla stessa ai propri dipendenti con l'indicazione della durata e del compenso spettante.

- Nel processo di valutazione degli studenti FEM garantisce l'esplicitazione dei criteri di valutazione (che devono essere pubblicati sul sito istituzionale) e la loro applicazione (POF).

7.8 Inconferibilità ed incompatibilità d'incarichi

La FEM adempie a quanto previsto dal d.lgs. 39/2013 in materia di *inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1 commi 49 e 50 L 190/2012.*

È compito dell'RPCT:

- effettuare i controlli sul rispetto delle disposizioni ivi contenute;

- contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto.

- segnalare i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative;

- garantire quanto necessario per dare piena attuazione alle disposizioni di cui al d.lgs. 39/2013.

7.9 Altre Misure

Sono documenti integranti il presente PPC, peraltro già richiamati nel capitolo 6:

- il *Codice dei Valori e dei Comportamenti*, adottato con delibera CdA d.d. 18.11.2014;

- il *Regolamento per la disciplina del conflitto di interessi presso la Fondazione Edmund Mach*, adottato con delibera del CdA d.d. 20.4.2015.

8. FLUSSI INFORMATIVI - RPCT E ODV

La normativa in materia di prevenzione della corruzione prevede l'individuazione di un RPCT, soggetto individuato dall'organo di indirizzo politico, di norma tra i Dirigenti di prima fascia.

Lo schema di delibera consiliare ANAC "*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*", guarda con favore alla possibilità che l'incarico di RPCT sia conferito ad un membro interno dell'Organismo di Vigilanza Collegiale, ai fini di un più agevole coordinamento delle due funzioni. Tale indicazione è stata poi confermata nella successiva determinazione n. 8 adottata dall'ANAC in data 17 giugno 2015.

A prescindere dalla scelta adottata, rimessa all'autonomia organizzativa degli enti, è un dato indiscusso che, ai fini della prevenzione della corruzione, RPCT e OdV devono agire in modo coordinato, condividendo le informazioni e i risultati di analisi rispettivamente raccolti.

Con disposizione di necessità ed urgenza del Presidente n. 1 di data 28 gennaio 2014, ratificata dal Consiglio di amministrazione nella seduta di data 4 febbraio 2014, il prof. Marco Dal Rì è stato nominato Responsabile

della Prevenzione della Corruzione (RPC) della FEM. Con deliberazione del 29 luglio 2014 il Consiglio di amministrazione ha nominato, quale Responsabile per la Trasparenza, il prof. Marco dal Rì che riveste quindi da tale data la funzione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della FEM.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione della FEM n. 12 di data 23 giugno 2015, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b del d.lgs. 231/2001 e del paragrafo 5.3 del MOG della FEM, il medesimo prof. Marco Dal Rì è stato nominato anche membro dell'OdV (nella considerazione della stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001 e L. 190/2012).

L'RPCT, secondo le modalità sopra evidenziate, è tenuto a svolgere le seguenti attività:

- verifica dell'efficace attuazione del PPCT e della sua idoneità preventiva;
- cura l'aggiornamento annuale del PPCT in stretto coordinamento con l'OdV favorendo un coinvolgimento attivo del Consiglio di amministrazione e di tutti gli altri attori interni ed esterni. Con lo scopo di garantire un maggiore coinvolgimento del Consiglio di amministrazione l'aggiornamento del PPCT viene possibilmente approvato con un doppio passaggio consigliare: l'approvazione di un primo schema di aggiornamento e, successivamente, l'approvazione definitiva dell'aggiornamento.
- elaborazione di proposte di modifica al PPCT, nel caso in cui vengano accertate significative violazioni o mutamenti dell'organizzazione;
- monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti ad evidenza pubblicistica;
- monitoraggio dei rapporti tra l'*amministrazione* (l'ente che svolge funzioni ad evidenza pubblicistica) ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i soggetti interessati.

Per poter svolgere le attività di controllo egli dovrà, in modo coordinato con l'OdV:

- effettuare controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili. A tal fine, all'RPCT viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e le loro coerenza con le finalità e la struttura della FEM, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie. A tale fine all'RPCT dovranno essere trasmesse tutte le deleghe e/o procure adottate successivamente all'approvazione del presente PPCT;
- curare il rispetto delle disposizioni in materia di incompatibilità ed inconferibilità di incarichi, *ex* d.lgs. 39/2013, procedendo alle eventuali contestazioni e segnalazioni di cui all'art. 15 del medesimo decreto;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il rispetto dei regolamenti già adottati dalla FEM e di quelli che deciderà di adottare. A tale fine all'RPCT dovranno essere trasmessi tutti i regolamenti interni adottati successivamente all'approvazione del presente PPCT, nonché le modifiche a quelli esistenti.

Per lo svolgimento dei propri compiti, in maniera coordinata con l'OdV, il RPCT, entro il 31/12/2017, individua un gruppo di referenti interni da coinvolgere nelle dinamiche di attuazione e aggiornamento del presente PPCT e del MOG in generale.

Il RPCT condivide con l'OdV il *budget* messo a disposizione a quest'ultimo.

L'RPCT deve essere informato con nota scritta almeno semestrale:

- di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la PA ovvero con soggetti privati;
- delle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative. L'informativa dovrà contenere: la data e/o la durata dell'accertamento, l'indicazione della funzione amministrativa coinvolta, l'esito dell'accertamento, le probabili conseguenze derivanti dall'accertamento (sanzioni amministrative, sanzioni penali ecc.), il presumibile impatto economico diretto (es.: importo delle sanzioni) ed indiretto (es.: risoluzione di contratti in

essere) dell'accertamento;

- di tutte le variazioni di regolamenti e procedure richiamati nel presente PPCT.

Entro 5 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla relativa richiesta il RPCT deve essere informato con nota scritta:

- delle aggiudicazioni ottenute dalla FEM di finanziamenti erogati dallo Stato o da altri enti pubblici nazionali o esteri. L'informativa dovrà contenere: l'indicazione dell'ente erogatore, l'importo erogato, la finalità dell'erogazione, la durata del finanziamento, l'esistenza di vincoli particolari (vincoli di destinazione delle somme erogate, onere di rendicontazione intermedia oltre che finale ecc.);
- delle commesse ricevute da privati di valore superiore alla soglia prevista per l'affidamento diretto. L'informativa dovrà contenere: gli estremi identificativi del committente (denominazione, sede legale ecc.), l'oggetto del contratto ed il suo valore, l'indicazione di particolari clausole contenenti obblighi di risultato, penali o ipotesi di risoluzione espressa;
- di ogni altra informazione ritenuta necessaria per svolgere l'incarico affidatogli.

Nell'ambito dell'area di rischio relativa ai contratti pubblici l'RPCT deve essere informato, con nota scritta almeno semestrale:

- del ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara – art. 63 del d.lgs. 50/2016 di importo superiore alla soglia dell'affidamento diretto;
- del ricorso a proroghe dei contratti non originariamente previste;
- per procedure di importo superiore ad Euro 150.000,00, della previsione di requisiti di ordine speciale per la partecipazione a procedure di gara;
- delle procedure di gara di importo superiore ad Euro 150.000,00 con un numero pari o inferiore a due offerte;
- nei contratti d'appalto di importo superiore ad Euro 150.000,00 dell'adozione di eventuali varianti e delle relative motivazioni.

Chiunque venga a conoscenza di condotte illecite rilevanti ai fini del presente PPCT ha l'obbligo di segnalarlo all'RPCT e all'OdV.

Le segnalazioni anonime verranno attentamente valutate dall'RPCT e (nel caso in cui esse abbiano ad oggetto violazioni del MOG o reati di cui al d.lgs. 231/2001) dall'OdV.

L'RPCT, secondo le indicazioni fornite dall'ANAC e dalla Provincia Autonoma di Trento, deve pubblicare sul sito *internet* della FEM la relazione prevista all'art. 1, comma 14, della L. 190/2012 sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal presente PPCT.

La FEM si impegna a pubblicare sul sito istituzionale il presente PPCT (nelle sue versioni aggiornate) e di trasmetterne copia all'amministrazione pubblica vigilante.

8.1 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni

Non può essere rivelata l'identità del dipendente che riferisce al proprio superiore gerarchico le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Se la contestazione di addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, l'identità del segnalante può essere rivelata all'incolpato e all'organo disciplinare nel caso in cui lo stesso segnalante lo consenta. Se la contestazione di addebito disciplinare è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità del segnalante può essere rivelata all'incolpato e all'organo disciplinare nel caso in cui il destinatario della segnalazione ritenga che la conoscenza di essa sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

La FEM vieta qualsiasi tipo di ritorsione o condotta discriminatoria nei confronti del dipendente segnalante in buona fede. Ritorsioni e discriminazioni di qualsiasi genere sono considerate illeciti disciplinari.

Il dipendente che ritenga di aver subito discriminazioni per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia, dà notizia circostanziata della discriminazione all'RPCT e all'OdV.

Resta salva la tutela giudiziale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi del segnalante.

9. FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

In materia di prevenzione della corruzione, l'RPCT, in coordinamento con la Ripartizione Organizzazione e Risorse umane, elabora annualmente un **piano formativo** che individui:

- i soggetti destinatari della formazione – tutti i soggetti che svolgono in/per FEM attività ad alto rischio corruttivo;
- l'oggetto dell'attività formativa (legalità, corruzione, etica aziendale, procedure preventive...);
- il formatore (estero o interno);
- un sistema di monitoraggio dell'attività formativa.

La formazione dovrà essere:

- di carattere generale (rivolta a tutti i soggetti destinatari);

ed anche

- di carattere specifico (rivolta ai soggetti destinatari in base alle funzioni svolte).

Il Piano formativo dovrà essere comunicato entro il 28 febbraio di ogni anno a tutti i soggetti Destinatari della formazione.

10. MISURE IN MATERIA DI TRASPARENZA

Il Legislatore ha individuato nella trasparenza uno strumento fondamentale nella lotta ai fenomeni corruttivi.

La promozione di una maggiore trasparenza rappresenta per la FEM l'occasione per favorire al proprio interno la diffusione di una maggiore sensibilità in tema di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte, anche in funzione della tutela della reputazione e della credibilità della FEM nei confronti dei suoi molteplici interlocutori, primi fra tutti i "contribuenti" che ne garantiscono in larga parte il funzionamento/finanziamento. Inoltre la pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere può favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e soprattutto svolge un'importante azione deterrente per potenziali condotte illecite o comunque non regolari.

L'aggiornamento 2016 del presente PPCT ha recepito le indicazioni date dall'ANAC in materia di trasparenza con a sua volta un aggiornamento del "Piano della trasparenza" della FEM (all'epoca "Piano per la definizione dei tempi e delle modalità di attuazione della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4" - adottato dal Consiglio di amministrazione della FEM nella seduta del 18 dicembre 2014) e il suo accorpamento nel presente PPCT (nella convinzione che la trasparenza rappresenta effettivamente uno degli assi portanti della politica di prevenzione della corruzione).

Il D. Lgs. 97/2016, che ha riorganizzato la disciplina in materia di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza di cui alla L. 190/2016 e D. Lgs. 33/2013, ha inteso unificare le due funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile Trasparenza in capo un unico soggetto, Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

Sull'opportunità di tale scelta si è espressa anche l'ANAC, nel nuovo PNA del 3 agosto 2016.

La scelta della FEM di attribuire entrambe le funzioni in capo al **prof. Marco dal Rì**, è dunque in linea con gli aggiornamenti più recenti della normativa.

10.1 Inquadramento normativo – intervento statale e provinciale

Il quadro normativo in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza, fin dai primi interventi del legislatore statale, è risultato tutt'altro che chiaro avendo visto il susseguirsi di una serie disorganica di interventi il cui comune denominatore è tuttavia stato quello di affermare, con sempre maggiore forza, il principio per cui l'attività dei soggetti che direttamente o indirettamente gestiscono risorse pubbliche deve orientarsi alla massima trasparenza intesa come "accessibilità totale" a tutte le informazioni concernenti, sia la loro organizzazione, che l'attività svolta. Ciò per favorire forme di controllo diffuse.

Tali interventi normativi, nonostante la lodevole finalità e a causa della loro significativa disorganicità, hanno creato delle situazioni di incertezza tali da aver sostanzialmente paralizzato molti dei soggetti tenuti alla loro

applicazione che si sono trovati di fronte ad un ginepraio di adempimenti di non immediata comprensione e applicazione (senza considerare la totale assenza di una valutazione degli oneri economici ed organizzativi connessi). Inoltre, a tali difficoltà, si sono aggiunte quelle legate all'esatta definizione dei vari ambiti soggettivi di applicazione delle norme legati a concetti di "pubblica amministrazione" non omogenei (soprattutto in materia di interventi di revisione della spesa pubblica).

Per le Province autonome e le Regioni il quadro complessivo è risultato ulteriormente complicato a causa del fatto che a livello statale non sempre è stato affrontato adeguatamente il problema del corretto riparto delle competenze e pertanto degli spazi di autonoma riservati a quest'ultime.

In attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 35 della L. 190/2012 - "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" -, con d.lgs. 33/2013 - "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" - il legislatore statale ha cercato di riordinare la disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle "pubbliche amministrazioni". L'ambito soggettivo di applicazione di tale normativa, in un primo momento, è risultato molto incerto fino all'intervento del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione⁷ che ha dato un'interpretazione estensiva al concetto di "pubblica amministrazione" comprendendo tutti quei soggetti che, a prescindere dalla loro forma giuridica e assetto organizzativo, *perseguono attività di pubblico interesse e gestiscono o dispongono di risorse pubbliche*. Tale interpretazione è stata poi codificata dal legislatore statale che ha modificato l'art. 11 del d.lgs. 33/2013⁸ prevedendo la sua applicazione anche per gli "enti di diritto privato in controllo pubblico" (limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e dell'Unione Europea). Infine con determinazione n. 8 di data 17 giugno 2015 l'Autorità Nazionale Anticorruzione (d'ora innanzi ANAC) ha approvato le "*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*" che hanno definitivamente chiarito l'ambito di applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

A livello locale, in un primo momento, la Provincia Autonoma di Trento (d'ora innanzi PAT) è intervenuta solo con due disposizioni puntuali (l'art. 4 *bis* della L.P. n. 10/2012 e l'art. 31 *bis* della legge provinciale 23/1992) che sostanzialmente replicavano quanto stabilito a livello nazionale. Solo con la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 "*Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5*" (d'ora innanzi L.P. 4/2014) la PAT ha adottato la propria disciplina degli obblighi di pubblicità e trasparenza concernenti l'organizzazione dell'attività della PAT stessa, delle sue agenzie e dei suoi enti strumentali pubblici e privati con lo scopo di riordinare anch'essa l'intera disciplina in materia di pubblicità e trasparenza e dare applicazione ai principi stabiliti a livello statale pur nelle specificità locali. Accanto alla ricostruzione degli obblighi di pubblicazione già previsti dalla precedente disciplina provinciale, l'art. 4 della L.P. 4/2014 ha rinviato, per quanto specificatamente non disciplinato, all'applicazione del d.lgs. 33/2006 anche per gli enti strumentali privati.

In attuazione dell'articolo 4, comma 1 della L.P. 4/2014 la PAT ha adottato il *Piano per la definizione dei tempi e delle modalità di attuazione della legge provinciale citata* (che tiene luogo del programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dal d.lgs. 33/2013 nella versione all'epoca vigente) e ha congiuntamente impartito delle direttive agli enti strumentali pubblici e privati per assicurare, anche da parte di quest'ultimi, il pieno rispetto della legge provinciale 4/2014 entro il 1° gennaio 2015⁹. In particolare tali direttive hanno precisato che:

1. ciascun ente deve provvedere a dare concreta applicazione agli adempimenti previsti dalla legge che vincola, indistintamente, tutti gli enti strumentali, pubblici e privati, della PAT;
2. ciascun ente deve individuare un proprio Responsabile per la trasparenza, alle cui indicazioni devono uniformarsi i dirigenti dell'ente stesso;

⁷ con circolare n. 1 del 14 febbraio 2014, prot. n. 593, intitolata *Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 190/2012 e al d. lgs. 33/2013: in particolare gli enti economici e le società controllate e partecipate*.

⁸ Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l'art. 24-bis, comma 1) la modifica dell'art. 11.

⁹ Le direttive agli enti strumentali pubblici e privati approvate dalla Giunta Provinciale di Trento con deliberazione n. 1757 del 20 ottobre 2014.

3. ciascun ente si conforma alle disposizioni previste dal d.lgs. 33/2013 per quanto non espressamente disciplinato dalla L.P. 4/2014 e dalle altre disposizioni provinciali da questa richiamate;
4. gli enti strumentali devono creare una specifica sezione del proprio sito *internet* dedicata agli obblighi di trasparenza identificando ed implementando solo gli ambiti di interesse.

Per quanto riguarda la disciplina dettata in maniera espressa dalla L.P. 4/2014 e dalle altre disposizioni provinciali da questa richiamate, che tiene luogo di quella analoga contenuta nel d.lgs. 33/2013, l'impianto normativo è essenzialmente basato sul mantenimento degli istituti provinciali già vigenti in materia di pubblicità e trasparenza che, per quel che rileva in riferimento all'attività della Fondazione Edmund Mach (d'ora innanzi FEM), si riferiscono specificamente alle forme di pubblicità legate:

1. **alla concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati** ai sensi dell'articolo 31 *bis* della L.P. 23/1992 "*Legge provinciale sull'attività amministrativa*";
2. **agli incarichi retribuiti di studio ricerca e consulenza e di collaborazione** in riferimento alla tenuta dell'elenco di cui all'art. 39 *undecies* della L.P. 23/1990 "*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*";
3. **agli incarichi relativi all'esecuzione di lavori pubblici** di cui alla L.P. 26/1993 "*Legge provinciale sui lavori pubblici*;
4. **alle procedura di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi** con gli oneri di pubblicità e trasparenza definiti dall'art. 4 *bis* della L.P. 10/2012 "*Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino*";
5. **alle informazioni sul lavoro pubblico provinciale** previste dall'articolo 75 *ter* della L.P. 7/1997 "*Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento*".

Le restanti disposizioni provinciali vigenti in materia di pubblicità e trasparenza, in parte richiamate dalla L.P. 4/2014, si riferiscono ad ambiti che non attengono ad attività svolte dalla FEM quali, ad esempio, quelli relativi agli interventi finanziari provinciali, all'attività di pianificazione e governo del territorio provinciale e controlli sulle imprese ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 10/2012, ecc..

A livello statale il d.lgs. 97/2016 (*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*) ha poi riorganizzato la disciplina in materia di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza di cui alla L. 190/2016 e d.lgs. 33/2013 unificando, tra il resto, le due funzioni di Responsabile di Prevenzione della Corruzione e Responsabile Trasparenza in capo un unico soggetto, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). Le novità introdotte dal d.lgs. 97/2016 in materia di trasparenza (modifiche al d.lgs. 33/2013) sono state affrontate dall'ANAC nella delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 (*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*).

Come evidenziato dall'ANAC in tale deliberazione "*Le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 non hanno interessato le norme transitorie e finali contenute nell'art. 49 del d.lgs. 33/2013. Resta fermo quindi che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione del decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti (co. 4). Si evidenzia al riguardo che, anche alla luce dell'esperienza maturata dall'Autorità nell'esercizio della attività di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi di trasparenza, tale previsione è da intendersi riferita esclusivamente alle "forme e modalità" attuative delle disposizioni in materia di trasparenza contenute nel d.lgs. 33/2013. Ciò vuol dire che non possono essere previste, comunque, deroghe ai contenuti del decreto che limitino o condizionino i contenuti degli obblighi di trasparenza*".

A livello locale con la L.P. n. 19 del 29 dicembre 2016 (*Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017*) la PAT è quindi intervenuta sulla L.P. 4/2016 adeguandola alle modifiche introdotte sul d.lgs. 33/2013 stabilendo che gli enti strumentali della PAT, in conformità con le direttive impartite dalla Giunta provinciale, devono assicurare il rispetto degli obblighi previsti dalla L.P. 4/2016 (così come modificata) entro sei mesi dall'entrata in vigore della L.P. n. 19 del 29 dicembre 2016.

L'art. 3 della L.P. 4/2014, per quanto non espressamente disciplinato da tale legge provinciale e dalle altre disposizioni provinciali da questa richiamate, rinvia anche per la FEM, quale ente strumentale della PAT e più

in generale “ente di diritto privato in controllo pubblico”, all’applicazione del d.lgs. 33/2013 compatibilmente con quanto previsto dall’ordinamento provinciale.

L’art. 2-bis d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016 ha ridisegnato l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla trasparenza rispetto alla precedente indicazione normativa contenuta nell’ora abrogato art. 11 del medesimo d.lgs. 33/2013. In attesa delle nuove direttive impartite dalla Giunta provinciale che chiariscano esattamente l’ambito di applicazione del d.lgs. 33/2013, in riferimento ai dati e documenti da pubblicare, tenendo in considerazione sia la natura giuridica che l’attività svolta dalla FEM, devono pertanto considerarsi direttamente applicabili (contestualizzandole) le disposizioni contenute nei seguenti articoli del d.lgs. 33/2006 (così come modificato dal d.lgs. 97/2016) riferite ad ambiti non disciplinati a livello provinciale:

Capo I – Principi generali:

- **Art. 10** – Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (per PAT e FEM, *Piano*).
- **Art. 12** - Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere amministrativo e normativo.

Capo II - Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni:

- **Art. 13** - Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni.
- **Art. 14** - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali.
- **Art. 16** – Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
- **Art. 17** – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato.
- **Art. 19** – Bandi di concorso.
- **Art. 20** – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale.
- **Art. 21** – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva.
- **Art. 22** - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.
- **Art. 23** - Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi.

Capo III - Obblighi di pubblicazione concernenti l’uso delle risorse pubbliche:

- **Art. 29** -Obblighi di pubblicazione del bilancio preventivo e consuntivo e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.
- **Art. 30** - Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.
- **Art. 31** - Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione.

Capo IV - Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati:

- **Art. 32** - Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati limitatamente all’attività di istruzione e formazione svolta dal centro istruzione e formazione della FEM;
- **Art. 33** - Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione.
- **Art. 36** - Pubblicazione delle informazioni necessarie per l’effettuazione dei pagamenti informatici.

Capo V - Obblighi di pubblicazione in settori speciali:

- **Art. 37** – Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Capo VI – Vigilanza sull’attuazione delle disposizioni e sanzioni:

- **Art. 47** – Sanzioni per casi specifici.

Come accennato in funzione di eventuali ulteriori interventi del legislatore provinciale, del legislatore statale, di interventi interpretativi/linee guida dell’ANAC e delle direttive impartite dalla Giunta provinciale, l’ambito delle disposizioni del d.lgs. 33/2013 applicate dalla FEM può essere rivisto rispetto a quanto sopra richiamato.

Per quanto la FEM, nelle more dell’intervento provinciale di riordino della disciplina relativa agli obblighi di pubblicità e trasparenza avesse già predisposto nel proprio sito *internet* istituzionale la sezione

“amministrazione trasparente” seguendo lo schema riportato nell’allegato 1 del d.lgs. 33/2013, con l’entrata in vigore della L.P. 4/2014, l’approvazione del *Piano per la definizione dei tempi e delle modalità di sua attuazione da parte della PAT e delle direttive agli entri strumentali pubblici e privati ad esso allegato*, si è ritenuto necessario, in attuazione dell’art. 11, comma 3 della L.P. 4/2014, definire, in coerenza con tali interventi, le misure, i modi, le iniziative e le misure organizzative volte all’attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza previste dalla L.P. 4/2014 e dalla normativa da questa richiamata e applicabile alla FEM.

Come accennato nell’introduzione, in occasione dell’aggiornamento 2016 del PPCT (delibera del Consiglio di amministrazione n. 1 di data 29 gennaio 2016) e in adesione delle indicazioni date dall’ANAC (poi sostanzialmente recepite anche a livello normativo con le modifiche introdotte al d.lgs. 33/2013 e alla L.P. 4/2014), le misure in materia di trasparenza sono state accorpate al PPCT stesso divenendone una sua specifica sezione.

10.2 Obiettivi strategici in materia di trasparenza

Il regolamento di organizzazione e funzionamento (d’ora innanzi ROF) della FEM, a cui si rinvia, individua la struttura organizzativa della FEM (come previsto dall’art. 16 dello Statuto). Secondo quanto stabilito dall’art. 1 del ROF l’organizzazione e le attività della FEM si ispirano ai seguenti principi statutari:

- a) distinzione delle funzioni di indirizzo, programmazione e controllo da quelle di gestione;
- b) distinzione tra organi di governo, organi di consulenza scientifica ed organo di controllo;
- c) **trasparenza e pubblicità.**

Il presente PPCT si ispira al principio di trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

Per la FEM l’applicazione della normativa sulla trasparenza costituisce, oltre che uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per concorrere al raggiungimento di tale finalità secondo le indicazioni stabilite dalla legge 190/2012, dal d.lgs. 33/2013 e dalla L.P. 4/2014, anche un’opportunità per rendere pubblica l’attività svolta e i risultati ottenuti mettendo a disposizione informazioni aggiornate e complete a favore di tutti i propri interlocutori.

La promozione di una maggiore trasparenza rappresenta inoltre l’occasione per favorire al proprio interno la diffusione di una maggiore sensibilità in tema di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte, anche in funzione della tutela della reputazione e della credibilità della FEM nei confronti dei suoi molteplici interlocutori, primi fra tutti i “contribuenti” che ne garantiscono in larga parte il funzionamento/finanziamento. Inoltre la pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere può favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e soprattutto svolge un’importante azione deterrente per potenziali condotte illecite o comunque non regolari.

In quest’ottica la FEM privilegia un’interpretazione estensiva degli obblighi di pubblicità e trasparenza definendo, con le modalità di seguito riportate, tempistiche, misure, modi, iniziative e misure organizzative coerenti con tali obiettivi.

Nell’attuazione delle misure in materia di trasparenza contenute nel presente PPCT viene adottato *un criterio di progressiva estensione* dei dati pubblicati privilegiando in prima battuta quelli a maggiore “sensibilità pubblica” e non già resi pubblici in altre sezioni del proprio sito istituzionale.

10.3 Coordinamento con gli obiettivi e gli strumenti di programmazione della FEM

Per rendere più efficaci le politiche di trasparenza previste nel presente PPCT e responsabilizzare i soggetti coinvolti, la FEM adotta le seguenti misure:

1. inserisce tra gli obiettivi strategici della FEM, ed in particolare dei singoli dirigenti, l’attuazione del presente *Piano*, secondo la tempistica da esso definita e secondo la seguente formulazione: “*promuovere l’innovazione, l’efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione anche migliorando la qualità dell’accesso alle informazioni della Fondazione Edmund Mach mediante l’utilizzo di strumenti avanzati di comunicazione con altre amministrazioni e con la collettività*”;

2. promuove la revisione ed integrazione del Piano di Miglioramento, già presentato alla PAT, in modo da considerare gli obiettivi di trasparenza contenuti nel presente PPCT.
3. individua e pubblica “dati ulteriori” rispetto a quelli previsti a stretto rigore dall’applicazione della normativa provinciale e statale di riferimento. L’obiettivo è quello di rendere conto, compatibilmente con i propri vincoli organizzativi e finanziari, di tutte le attività svolte dalla FEM e del modo in cui vengono utilizzate le risorse pubbliche ad essa assegnate.
4. omogeneizza e informatizza i flussi di reperimento e pubblicazione dei dati in modo tale da ridurre gli oneri connessi e velocizzarne il processo e l’aggiornamento.

10.4 Strutturazione della sezione “Amministrazione trasparente” e referenti per la trasparenza

La sezione del portale della FEM “Amministrazione trasparente” è stata organizzata in sotto-sezioni all’interno delle quali sono pubblicati i documenti, le informazioni e i dati previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 e dalla L.P. 4/2014. Le sotto-sezioni di primo e secondo livello seguono la denominazione e l’ordine previsto dal citato decreto suddivisa in macro aree denominate ed elencate sulla base dell’allegato al decreto citato e alle linee guida approvate dell’ANAC.

Poiché non tutte le sezioni previste dal d.lgs. 33/2013 sono pertinenti all’attività della FEM, esse sono comunque state riportate ma al loro interno viene specificato: “*Sezione non pertinente gli organismi di diritto privato in controllo pubblico quale è la Fondazione Edmund Mach*” o analoga dicitura definita in fase di pubblicazione. Qualora il RPCT riscontri che la pubblicazione di tali sotto-sezioni non pertinenti generi equivoci interpretativi, può procedere con la loro cancellazione.

La **tabella allegata** al presente *Piano* individua, per ogni pertinente sotto-sezione della sezione “amministrazione trasparente” del sito *internet* della FEM, la struttura competente a provvedere al reperimento, alla pubblicazione e all’aggiornamento delle informazioni previste (direzione generale – DG e centro istruzione e formazione – CIF) e al suo interno la struttura organizzativa incaricata con un **referente per la trasparenza** che viene individuato con il responsabile della struttura organizzativa (che pertanto muta automaticamente in funzione del soggetto preposto all’ufficio/struttura organizzativa indicata).

Il principio seguito, per quanto possibile, è stato quello di individuare quali referenti per la trasparenza i **soggetti che gestiscono direttamente i dati e le informazioni da pubblicare** responsabilizzando questi ultimi nell’attività di reperimento, pubblicazione e aggiornamento. Un modello accentrato nella figura del RPCT con un flusso di informazioni non presidiato da una responsabilità diretta in capo a chi ha direttamente o indirettamente la disponibilità dei dati e delle informazioni da pubblicare, mal si adattava alla complessità della FEM e soprattutto non garantiva quella tempestività di aggiornamento che viene chiesta dalla normativa di riferimento.

I dirigenti responsabili delle strutture organizzative della FEM che detengono i dati e le informazioni da pubblicare **garantiscono comunque il tempestivo e regolare flusso delle informazioni al competente referente** per la trasparenza onde assicurare il rispetto dei termini stabiliti dalla legge. In caso contrario i referenti per la trasparenza lo segnalano al RPCT.

Come già indicato, la tabella allegata, rappresenta complessivamente gli obblighi di pubblicità e trasparenza a cui la FEM è tenuta a dare corso, la tempistica di pubblicazione e di aggiornamento e i relativi referenti per la trasparenza. I contenuti degli obblighi di pubblicazione sono riportati in chiave sintetica pertanto per una loro corretta attuazione di rinvia ai riferimenti normativi riportati.

Il coordinamento ed il monitoraggio della pubblicazione dei dati è comunque garantita dal RPCT. Quest’ultimo, nella prima fase di attuazione del presente *Piano*, e comunque ogni 6 mesi, promuove degli incontri con i referenti per la trasparenza al fine di verificare in continuità il suo stato di attuazione.

10.5 Formazione dei referenti per la trasparenza

Nel corso del 2015 e del 2016 è stato attivato un percorso di formazione che ha visto coinvolti i referenti per la trasparenza. Considerate le rilevanti novità normative introdotte il RPCT, tramite il supporto della Ripartizione Sistemi Informativi e Comunicazione, individua un nuovo percorso formativo per assicurare essenzialmente una corretta e piena conoscenza:

- a) dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal *Piano* e dalla normativa statale e provinciale di riferimento così come recentemente aggiornata;
- b) dei sistemi informativi gestionali adottati per garantire la pubblicazione dei dati.

Tale percorso formativo deve essere svolto entro il 30/06/2017. In occasione del mutamento dei referenti per la trasparenza, del quadro normativo o degli strumenti informatici utilizzati per la pubblicazione dei dati e delle informazioni richieste, il RPCT organizza tempestivamente dei corsi di aggiornamento.

Il RPCT si avvale della Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari generali per la consulenza giuridico/amministrativa ai referenti per la trasparenza.

10.6 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione delle misure adottate in materia di trasparenza

Il RPCT, in uno specifico incontro, ha illustrato il contenuto delle misure adottate in materia di trasparenza contenute nel presente PPCT ai referenti per la trasparenza anche con lo scopo di evidenziare i compiti affidati e il contributo richiesto a ciascuno ai fini della loro attuazione.

Per quanto attiene la comunicazione interna dei soggetti non coinvolti nell'attuazione, al fine di favorire la diffusione della conoscenza dello stesso e delle misure in esso contenute, ne è stata data comunicazione a tutto il personale della FEM e agli esperti, consulenti e collaboratori per invitarli a prendere visione del PPCT. Analoga comunicazione viene effettuata in occasione di ogni aggiornamento/modifica del PPCT con la specifica illustrazione degli aggiornamenti/modifiche apportate. A livello organizzativo, inoltre, all'atto della costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o di collaborazione, la FEM informa l'interessato dell'esistenza del PPCT, del suo scopo e delle misure in esso contenute.

In riferimento alla comunicazione esterna, sempre al fine di favorire la diffusione della conoscenza del PPCT e delle misure in esso contenute, lo stesso viene pubblicato sul sito *internet* della FEM nella sezione "amministrazione trasparente" dandone notizia con un avviso pubblicato in evidenza sulla *homepage*. Analogo avviso viene pubblicato in occasione di ogni aggiornamento/modifica del PPCT con la specifica illustrazione degli aggiornamenti/modifiche apportate.

10.7 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività delle pubblicazioni

Ogni referente per la trasparenza viene autorizzato ad intervenire sulle sezioni assegnate attraverso delle credenziali di accesso che gli consentono di caricare ed aggiornare i dati pubblicati sul sito *internet* della FEM. Per velocizzare l'attività di pubblicazione ogni referente può chiedere al RPCT la creazione di più utenze associate alle proprie sezioni e assegnate a propri collaboratori (ferma restando la responsabilità del referente per la trasparenza e della struttura organizzativa di appartenenza relativamente all'attuazione del presente PPCT).

Il sistema informatico utilizzato per la pubblicazione dei dati è strutturato in modo tale da contenere, per ogni sezione, una guida sintetica (guida redattore) che illustra a chi ne ha accesso la tipologia di dati da pubblicare e le modalità e tempistiche di pubblicazione ed aggiornamento. Per assicurare la regolarità e la tempestività della pubblicazione il sistema informatico utilizzato, ove possibile, viene dotato di un applicativo di notifica delle scadenze che informa i referenti per la trasparenza della necessità di provvedere all'aggiornamento dei dati pubblicati.

Nel caso in cui una singola voce non risulti ancora pubblicata e/o aggiornata è indicata la data prevista per la pubblicazione. Ogni contenuto riporta la data di revisione, nonché il periodo di riferimento.

Nella prima fase di attuazione del presente PPCT, qualora le informazioni, i dati o i documenti previsti dalla normativa di riferimento siano già pubblicati in altre sezioni del sito istituzionale, all'interno della pertinente sezione "amministrazione trasparente" viene inserito il collegamento ipertestuale ai contenuti stessi. Entro il 31/12/2017 il sito *internet* della FEM viene riorganizzato complessivamente nell'ottica di valorizzare la sezione "amministrazione trasparente" evitando duplicazioni, rinvii o divisioni che finiscono con l'ostacolare l'immediato accesso alle informazioni pubblicate.

Entro il 30/06/2017 la Ripartizione Sistemi Informativi e Comunicazione è impegnata a proporre al RPCT l'adozione di strumenti informatici che consentano, per quanto possibile, di massimizzare il caricamento e l'aggiornamento automatico dei dati da pubblicare attraverso appositi applicativi/*software*.

La sezione "amministrazione trasparente" e le relative sotto-sezioni vengono costantemente aggiornate e i dati sono pubblicati in formato aperto, fruibili a tutti, secondo quanto previsto dalla L.P. 4/2014, dal d.lgs. 33/2013 e dalle indicazioni fornite dall'ANAC.

10.8 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del RPCT e sanzioni

Le misure previste in materia di trasparenza sono attuate dal RPCT e dai referenti per la trasparenza, coadiuvati dalla Ripartizione Sistemi Informativi e Comunicazione per il supporto informatico. I referenti per la trasparenza garantiscono l'attività di monitoraggio per la raccolta dei dati da pubblicare e di aggiornamento del PPCT, secondo le previsioni normative richiamate.

I referenti per la trasparenza presentano al RPCT, entro il 31 dicembre di ogni anno, dei rapporti sullo stato di attuazione degli obblighi di pubblicità loro affidati evidenziando eventuali problematiche riscontrate e proponendo l'adozione di soluzioni tese a superarle.

I referenti per la trasparenza segnalano al RPCT le situazioni di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza per l'assunzione da parte di quest'ultimo, se del caso, delle iniziative di cui all'art. 43 del d.lgs. 33/2013.

Il RPCT effettua delle verifiche a campione sui dati pubblicati onde accertare l'effettiva regolarità e tempestività delle pubblicazioni intervenendo immediatamente qualora riscontri delle irregolarità/incompletezze o ritardi nella pubblicazione.

In ogni caso il RPCT svolge, come previsto dall'art. 43 del d.lgs. 33/2013, l'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione adottando, se del caso, le iniziative stabilite dal medesimo art. 43 del d.lgs. 33/2013.

Annualmente il RPCT pubblica lo stato di attuazione del *Piano* e degli aggiornamenti secondo le indicazioni fornite dall'ANAC.

L'Organismo di Vigilanza, che svolge per la FEM funzioni analoghe a quelle dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. g), del d.lgs. 150/2009 e delle Delibere ANAC. 50/2013 e 77/2013, effettua la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione pubblicati. Annualmente effettua l'attestazione circa l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità della FEM secondo quanto stabilito dall'ANAC.

L'art. 3, comma 2 della L.P. 4/2014 dispone che per la violazione degli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa provinciale si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Tale d.lgs. 33/2013 prevede un articolato sistema di sanzioni; l'inadempimento può, infatti, comportare responsabilità disciplinare, dirigenziale e amministrativa, nonché l'applicazione di sanzioni amministrative o l'inefficacia degli atti.

10.9 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

Il RPCT garantisce il pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 4, comma 2 della L.P. 4/2014 in riferimento alle richieste di accesso civico a dati e documenti di cui agli articoli 5, 5-bis e 5 ter del d.lgs. 33/2013.

Le richieste di accesso civico possono essere inviate al RPCT all'indirizzo *e-mail* trasparenza@fmach.it. Tale casella di posta elettronica è costantemente presidiata dal RPCT e dal personale da questo individuato onde garantire la tempestività di risposta alle richieste pervenute nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 5 del d.lgs. 33/2013.

10.10 Limiti e Privacy

La FEM si impegna a pubblicare i dati, rispettando le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di segreto di stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali.

Secondo le indicazioni fornite dal Garante della Privacy con provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014, che rappresentano le *"Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e altri enti obbligati"*, la FEM si impegna a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o sensibili o giudiziari che non siano indispensabili alle finalità di trasparenza della pubblicazione; si impegna altresì a non diffondere dati personali in mancanza di idonei presupposti normativi.

Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso alle informazioni previste dalla normativa vigente nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

SEZIONI SITO "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"		RIFERIMENTI NORMATIVI	SINTESI DEI CONTENUTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE	RESPONSABILI	AGGIORNAMENTO
1° livello	2° livello				
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 11, c.3 L.P. 4/2014 Art. 10, c. 8, lett. a d.lgs. 33/2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PPCT). Dal 2016 il Piano per la definizione dei tempi e delle modalità di attuazione della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4, è stato accorpato con il Piano di Prevenzione della Corruzione - Sezione II che prende ora il nome di Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PPCT). 2. Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). 3. Link alla sotto-sezione Altri contenuti/Accesso civico. 4. Link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione. 	DG Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari generali	ANNUALE
	Atti generali	Art. 3, c. 1 L.P. 4/2014 Art. 12, c. 1,2 d.lgs. 33/2013	Link alla normativa provinciale che regola l'attività della FEM e tutti gli atti di regolazione interna adottati dalla FEM (ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ecc.). Direttive della Provincia Autonoma di Trento.	DG Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari generali	TEMPESTIVO Art.8 d.lgs.33/2013
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 3, c. 1 L.P. 4/2014 Art. 13, c. 1, lett. a - Art. 14 d.lgs. 33/2013	<p>Dati relativi agli organi di indirizzo politico (CDA) e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze. Con riferimento componenti del CDA viene pubblicato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico; 2. il curriculum; 3. i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; 4. gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; 5. i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; 6. gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti. 7. le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai 	DG Ripartizione Organizzazione e Risorse umane	TEMPESTIVO Art.8 d.lgs.33/2013

			parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.		
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 3, c. 1 L.P. 4/2014 Art. 47 d.lgs. 33/2013	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14 del D.lgs. 33/2013, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica.	DG Ripartizione Organizzazione e Risorse umane	TEMPESTIVO Art.8 d.lgs.33/2013
	Articolazione degli uffici	Art. 3, c. 1 L.P. 4/2014 Art. 13, c. 1, lett. b, c d.lgs. 33/2013 Art. 75 <i>ter</i> L.P. 7/1997	Articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici l'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche.	DG Ripartizione Organizzazione e Risorse umane	TEMPESTIVO Art.8 d.lgs.33/2013
	Telefono e posta elettronica	Art. 3, c. 1 L.P. 4/2014 Art. 13, c. 1, lett. d d.lgs. 33/2013	Elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino può rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.	DG Ripartizione Sistemi Informativi e Comunicazione	TEMPESTIVO Art.8 d.lgs.33/2013
Consulenti e collaboratori	/	Art. 2, c. 3 L.P. 4/2014 Art. 39 <i>undecies</i> L.P. 23/1990	Elenco di cui all'art. 39 <i>undecies</i> L.P. 23/1990 relativo al conferimento di incarichi retribuiti di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione conferiti a soggetti esterni. Sono resi pubblici anche gli incarichi per la rappresentanza in giudizio, per il patrocinio della FEM, le nomine dei consulenti tecnici di parte e gli incarichi per il ricorso alle funzioni notarili	DG Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari generali	TRIMESTRALE

			In particolare sono indicati l'oggetto e la durata dell'incarico, il soggetto incaricato e il suo curriculum vitae, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali, gli estremi del provvedimento di affidamento, i corrispettivi previsti ed erogati. L'elenco è pubblico ed è costantemente aggiornato.	Ripartizione Contabilità, Finanza e Controllo (somme liquidate)	
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 2, c. 7 L.P. 4/2014 Art. 75 ter, lettera b bis L.P. 7/1997	Per ogni incarico viene pubblicato: 1. l'atto di conferimento; 2. il curriculum vitae; 3. la durata; 4. i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, compresi i rimborsi a qualsiasi titolo percepiti; 5. i dati relativi all'assunzione di cariche presso enti pubblici o privati e i relativi compensi, a qualsiasi titolo corrisposti; 6. gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; 7. le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso; 8. l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica, compresi di eventuali rimborsi a qualsiasi titolo percepiti (che ciascun dirigente è tenuto a comunicare alla FEM).	DG Ripartizione Organizzazione e Risorse umane	ANNUALE
	Dirigenti	Art. 2, c. 7 L.P. 4/2014 Art. 75 ter, lettera b bis L.P. 7/1997	Per ogni incarico viene pubblicato: 1. l'atto di conferimento; 2. il curriculum vitae; 3. la durata; 4. i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, compresi i rimborsi a qualsiasi titolo percepiti; 5. i dati relativi all'assunzione di cariche presso enti pubblici o privati e i relativi compensi, a qualsiasi titolo corrisposti; 6. gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;	DG Ripartizione Organizzazione e Risorse umane	ANNUALE

			<p>7. le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso;</p> <p>8. l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica, compresi di eventuali rimborsi a qualsiasi titolo percepiti (che ciascun dirigente è tenuto a comunicare alla FEM).</p> <p>Tra i titolari di incarichi dirigenziali, adottando un'interpretazione estensiva dell'art. 14, comma 1-bis, del D.lgs n. 33/2013 e dell'art. 75 <i>ter</i>, lettera b bis della L.P. 7/1997, la FEM ricomprende anche i Responsabili delle Ripartizioni afferenti alla Direzione Generale.</p>		
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 3, c. 1 L.P. 4/2014 Art. 47 d.lgs. 33/2013	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14 del D.lgs. 33/2013, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica.	DG Ripartizione Organizzazione e Risorse umane	TEMPESTIVO Art.8 d.lgs.33/2013
	Posizioni organizzative	Art. 3, c. 1 L.P. 4/2014 Art. 14, c. 1-quinquies d.lgs. 33/2013	Curricula dei titolari di posizioni organizzative.	DG Ripartizione Organizzazione e Risorse umane	TEMPESTIVO Art.8 d.lgs.33/2013

	Dotazione organica	Art. 3, c. 1 L.P. 4/2014 Art. 16, c. 1,2 d.lgs. 33/2013.	Conto annuale del personale e delle relative spese sostenute nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. Evidenziati separatamente i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.	DG Ripartizione Organizzazione e Risorse umane	ANNUALE Art. 16, c.1, 2 d.lgs.33/2013
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 3, c. 1 L.P. 4/2014 Art. 17, c. 1,2 d.lgs. 33/2013	Dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. Evidenziati separatamente i dati relativi al costo complessivo del personale non a tempo indeterminato in servizio, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.	DG Ripartizione Organizzazione e Risorse umane	ANNUALE Art.17, c.1 d.lgs.33/2013 TRIMESTRALE Art.17, c.2 d.lgs.33/2013
	Tassi di assenza	Art. 3, c. 1 L.P. 4/2014 Art. 16, c. 3 d.lgs. 33/2013 L.P. Art. 75 <i>ter</i> , lettera e della l.p. 7/1997	Dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale. Per l'art. 75 <i>ter</i> , lettera e) della l.p. 7/1997: i giorni medi di assenza per malattia e per motivi diversi dalle ferie, di ciascuna figura professionale o qualifica e la relativa distribuzione.	DG Ripartizione Organizzazione e Risorse umane	TRIMESTRALE Art.16, c.3 d.lgs.33/2013
	Contrattazione collettiva	Art. 3, c. 1 L.P. 4/2014 Art. 21, c. 1 del d.lgs. 33/2013	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi che si applicano alla FEM, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.	DG Ripartizione Organizzazione e Risorse umane	TEMPESTIVO Art.8 d.lgs.33/2013
	Contrattazione integrativa	Art. 3, c. 1 L.P. 4/2014	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziari e quella illustrativa certificata dagli organi di controllo.	DG	TEMPESTIVO Art.8 d.lgs.33/2013

		Art. 21, c. 2 del d.lgs. 33/2013		Ripartizione Organizzazione e Risorse umane	
Bandi di concorso	/	Art. 3, c. 1 L.P. 4/2014 Art. 19 del d.lgs. 33/2013	Procedure di selezione per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso la FEM.	DG Ripartizione Organizzazione e Risorse umane	TEMPESTIVO Art.8 d.lgs.33/2013
Performance	Ammontare complessivo dei premi	Art. 3, c. 1 L.P. 4/2014 Art. 20, c. 1 d.lgs. 33/2013	Dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.	DG Ripartizione Organizzazione e Risorse umane	TEMPESTIVO Art.8 d.lgs.33/2013
	Dati relativi ai premi	Art. 3, c. 1 L.P. 4/2014 Art. 20, c. 2 d.lgs. 33/2013	1. Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della <i>performance</i> per l'assegnazione del trattamento accessorio; 2. Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi; 3. Grado di differenziazione dell'utilizzo della primalità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.	DG Ripartizione Organizzazione e Risorse umane	TEMPESTIVO Art.8 d.lgs.33/2013
	Benessere organizzativo	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	Dati relativi al benessere organizzativo (questionari, risultati, misure adottate, ecc.).	DG Ripartizione Organizzazione e Risorse umane	TEMPESTIVO
Enti controllati	Società partecipate	Art. 3, c. 1 L.P. 4/2014 Art. 22, c. 1, lett. b - Art. 22, c. 2, 3 d.lgs. 33/2013	Elenco delle società di cui la FEM detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria con indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore della FEM o delle attività di servizio affidate dalla FEM.	DG Ripartizione Contabilità, Finanza e Controllo	ANNUALE Art. 22, c.1 d.lgs. 33/2013

	Enti di diritto privato controllati	Art. 3, c. 1 L.P. 4/2014 Art. 22, c. 1, lett. c - Art. 22, c. 2, 3 d.lgs. 33/2013	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo della FEM, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore della FEM delle attività di servizio affidate dalla FEM.	DG Ripartizione Contabilità, Finanza e Controllo	ANNUALE Art. 22, c.1 d.lgs. 33/2013
	Rappresentazione grafica	Art. 3, c. 1 L.P. 4/2014 Art. 22, c. 1, lett. d d.lgs. 33/2013	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui alle precedenti sezioni.	DG Ripartizione Contabilità, Finanza e Controllo	ANNUALE Art. 22, c.1 d.lgs. 33/2013
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo-politico	Art. 3, c. 1 L.P. 4/2014 Art. 23 d.lgs. 33/2013	Pubblicazione in forma integrale dei provvedimenti degli organi di indirizzo politico (estensione degli obblighi di pubblicazione).	DG Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari generali	SEMESTRALE Art. 23, c.1 d.lgs. 33/2013
	Provvedimenti dirigenti	Art. 3, c. 1 L.P. 4/2014 Art. 23 d.lgs. 33/2013	Pubblicazione in forma integrale dei provvedimenti (determinazioni) dei dirigenti (estensione degli obblighi di pubblicazione).	DG Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari generali	SEMESTRALE Art. 23, c.1 d.lgs. 33/2013
Bandi di gara e contratti	/	Art. 3, c. 1 L.P. 4/2014 Art. 37, c. 1,2 d.lgs. 33/2013 Art. 2, c. 4 L.P. 4/2014 L.P. 10/2012	Avvisi di preinformazione – indagini di mercato (estensione obblighi di pubblicazione: provvedimento di pianificazione annuale delle procedure di gara e delle trattative dirette; indagini di mercato – consultazioni preliminari per la redazione delle specifiche tecniche e per inviti a partecipare a procedure di gara; Avvisi, bandi ed inviti; Avvisi sui risultati delle procedure di affidamento – postinformazione; Procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara; Informazioni – Mercato Elettronico –	DG Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari generali Ripartizione Contabilità, Finanza e Controllo	TEMPESTIVO d.lgs. 163/2006

		D.lgs. 50/2016	<p>Informazioni Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari Generali; Obblighi di trasparenza - legge 190/2012.</p> <p>Alle finalità di trasparenza dell'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 provvede la Provincia Autonoma di Trento mediante l'osservatorio contratti pubblici e prezzario provinciale – sistema SICOPAT. La FEM cura il caricamento dei dati sul sistema SICOPAT della PAT con cadenza annuale. Sul sito internet della FEM, in questa sezione, viene inserito un link alle tabelle pubblicate dall'osservatorio contratti pubblici e prezzario provinciale.</p> <p>Nelle more del perfezionamento del sistema SICOPAT e della definizione di sistemi automatizzati di caricamento dei dati compatibili con quelli in essere presso la FEM, la stessa pubblica autonomamente i dati richiesti da secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. ANAC 39/2016.</p>	(somme liquidate)	
Sovvenzioni,contributi , sussidi,vantaggi economici	Atti di concessione	Art. 2, c. 1 L.P. 4/2014 Art. 31 <i>bis</i> l.p. 23/1992	<p>Elenco dei soggetti beneficiari sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. In particolare viene pubblicato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il nome e i dati fiscali del beneficiario; 2. l'importo; 3. la norma o il titolo alla base dell'attribuzione; 4. la struttura e il responsabile del relativo procedimento amministrativo; 5. la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario. 	DG Ripartizione Contabilità, Finanza e Controllo	TEMPESTIVO
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 3, c. 1 L.P. 4/2014 Art. 29, c. 1 d.lgs. 33/2013	Bilanci di previsione e consuntivi divisi per anni (pubblicazione anche di dati in forma sintetica, aggregata e semplificata con rappresentazioni grafiche).	DG Ripartizione Contabilità, Finanza e Controllo	ENTRO 30 GIORNI art. 29, c.1 d.lgs. 33/2013
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Art. 3, c. 1 L.P. 4/2014 Art. 29, c. 2 d.lgs. 33/2013	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, integrazione del Piano degli indicatori, con le risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti.	DG Ripartizione Contabilità, Finanza e Controllo	ENTRO 30 GIORNI art. 29, c.1 d.lgs. 33/2013

Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 3, c. 1 L.P. 4/2014 Art. 30 d.lgs. 33/2013	Tutte le informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti.	DG Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari generali	TEMPESTIVO Art.8 d.lgs.33/2013
	Canoni di locazione o affitto	Art. 3, c. 1 L.P. 4/2014 Art. 30 d.lgs. 33/2013	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.	DG Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari generali	TEMPESTIVO Art.8 d.lgs.33/2013
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 3, c. 1 L.P. 4/2014 Art. 31, c. 1 d.lgs. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe. L'Organismo di Vigilanza, che svolge per la Fondazione Edmund Mach funzioni analoghe a quelle dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. g), del d.lgs. 150/2009 e delle Delibere ANAC 50/2013 e 77/2013, effettua la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione pubblicati. I risultati di tale verifica sono pubblicati nella presente sezione.	DG Ripartizione Contabilità, Finanza e Controllo	Per attestazione OdV ANNUALE In relazione a delibere ANAC Per altri contenuti TEMPESTIVO Art.8 d.lgs.33/2013
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio.	DG Ripartizione Contabilità, Finanza e Controllo	TEMPESTIVO Art.8 d.lgs.33/2013
	Corte dei conti		Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.	DG Ripartizione Contabilità, Finanza e Controllo	TEMPESTIVO Art.8 d.lgs.33/2013
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità'	Art. 3, c. 1 L.P. 4/2014 Art. 32, c. 1 d.lgs. 33/2013	Limitatamente all'attività svolta dal centro istruzione e formazione della FEM – carta dei servizi CIF.	CIF Direzione	ANNUALE Art. 10, c.5 d.lgs. 33/2013

	Costi contabilizzati	Art. 3, c. 1 L.P. 4/2014 Art. 32, c. 2, lett. a - Art. 10, c. 5 d.lgs. 33/2013	Limitatamente all'attività svolta dal centro istruzione e formazione della FEM – costi contabilizzati con evidenza di quelli effettivamente sostenuti e imputati al personale con il relativo andamento nel tempo.	CIF Direzione	ANNUALE Art. 10, c.5 d.lgs. 33/2013
Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti	Art. 3, c. 1 L.P. 4/2014 Art. 4-bis, c. 2, d.lgs 33/2013	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.	DG Ripartizione Contabilità, Finanza e Controllo	TRIMESTRALE (in fase di prima attuazione semestrale)
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 3, c. 1 L.P. 4/2014 Art. 33 d.lgs. 33/2013	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti). Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti (a decorrere dall'anno 2015). Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.	DG Ripartizione Contabilità, Finanza e Controllo	ANNUALE Art. 33, c.1 d.lgs. 33/2013 TRIMESTRALE Art. 33, c.1 d.lgs. 33/2013
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 3, c. 1 L.P. 4/2014 Art. 36 d.lgs. 33/2013	Coordinate bancarie compreso IBAN, informazioni per fatturazione elettronica, ecc.	DG Ripartizione Contabilità, Finanza e Controllo	TEMPESTIVO Art.8 d.lgs.33/2013
Opere pubbliche	/	Art. 2, c. 6 L.P. 4/2014 Art. 4 bis L.P. 10/2012 Art. 10 L.P. 26/1993	La pubblicazione dei dati relativi alle opere pubbliche viene assicurata dall'osservatorio contratti pubblici e prezzario provinciale - - sistema SICOPAT. Gli incarichi per l'esecuzione di lavori pubblici sono resi pubblici ai sensi dell'art. 10 della L.P. 26/1993 ed in particolare sono indicati: 1. L'oggetto dell'incarico; 2. La durata dell'incarico; 3. Il soggetto dell'incarico; 4. Il curriculum vitae; 5. I dati relativi allo svolgimento dell'incarico; 6. La titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione; 7. Lo svolgimento di attività professionali;	DG Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari generali Ripartizione Contabilità, Finanza e Controllo (somme liquidate)	ANNUALE

			8. Gli estremi del provvedimento di affidamento; 9. I corrispettivi previsti ed erogati.		
Altri contenuti	/	Art. 3, c. 1 L.P. 4/2014 Art. 4 d.lgs. 33/2013	Prevenzione della corruzione - Accesso civico - Eventuali ulteriori contenuti che non rientrano nelle sezioni e sottosezioni di cui sopra.	DG Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari generali	TEMPESTIVO Art.8 d.lgs.33/2013